



# **TRIBUNALE DI SPOLETO**

## **LINEE GUIDA DEL CURATORE FALLIMENTARE**

## Sommario

<b>PRESENTAZIONE</b> .....	<b>4</b>
<b>CAPITOLO I</b> .....	<b>5</b>
INDICAZIONI GENERALI [AD INTEGRAZIONE DI QUANTO GIÀ COMUNICATO MEDIANTE LE LINEE GUIDA OPERATIVE SUL DEPOSITO DEGLI ATTI IN FORMATO DIGITALE] .....	5
LE ISTANZE E GLI ATTI DEL CURATORE INDIRIZZATI AL GIUDICE DELEGATO .....	5
OBBLIGHI GENERALI DI COMPORTAMENTO (artt. 30-38 l.f.) .....	6
<b>CAPITOLO II</b> .....	<b>7</b>
ADEMPIMENTI PRELIMINARI .....	7
1. <b>NOMINA DEI CURATORI E INCOMPATIBILITÀ/CONTENUTO DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE         INCARICO</b> .....	7
2. <b>RINUNCIA</b> .....	9
3. <b>ADEMPIMENTI TELEMATICI</b> .....	9
4. <b>CONVOCAZIONE DEL FALLITO</b> .....	9
5. <b>APPOSIZIONE DEI SIGILLI</b> .....	10
6. <b>CASSETTO FISCALE</b> .....	10
7. <b>CORRISPONDENZA DEL FALLITO</b> .....	10
8. <b>COMITATO DEI CREDITORI</b> .....	11
9. <b>REDAZIONE DELL'INVENTARIO</b> .....	11
10. <b>TRASCRIZIONE DELLA SENTENZA DI FALLIMENTO</b> .....	12
11. <b>CREDITO IVA E CREDITI D'IMPOSTA IN GENERE</b> .....	12
12. <b>COMUNICAZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE</b> .....	13
13. <b>AVVISO AI CREDITORI (art. 92 l.f.)</b> .....	13
14. <b>RAPPORTI PENDENTI</b> .....	14
15. <b>CONTENZIOSO</b> .....	14
16. <b>RELAZIONI ART. 33 L.F.</b> .....	15
A) La relazione ex art. 33, co 1, l.f. e la c.d. prelazione .....	15
B) La relazione periodica ex art. 33, co 5, l.f. ....	17
<b>CAPITOLO III</b> .....	<b>19</b>
LA VERIFICA DEL PASSIVO .....	19
1. <b>PREVISIONE DI INSUFFICIENTE REALIZZO (ART. 102 L.F.)</b> .....	19
2. <b>ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'UDIENZA DI VERIFICA DELLO STATO PASSIVO (art. 95 l.f.)</b> .....	19
3. <b>CASI FREQUENTI</b> .....	20
a) Domanda di insinuazione fondata su decreto ingiuntivo .....	20
b) Domanda di insinuazione fondata su sentenza .....	21
c) Domanda di insinuazione fondata su fatture .....	21
d) Domanda di insinuazione basata su contratti bancari .....	22
e) Domanda di ammissione basata su mutuo fondiario o ipotecario .....	22
f) Domanda di insinuazione fondata su contratto di finanziamento con società privata .....	22
g) Domanda di insinuazione basata su prestazione intellettuale resa dal professionista .....	22
h) Domanda fondata su credito da lavoro .....	23
i) Domanda fondata su scritture private contenenti riconoscimento di debito .....	23
j) Domanda del concessionario della riscossione (già Equitalia, oggi Agenzia delle Entrate Riscossione) .....	23
k) crediti dell'impresa artigiana e riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 5 c.c. ....	25
l) la domanda di surroga dell'INPS .....	26
4. <b>L'OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO</b> .....	27
<b>CAPITOLO IV</b> .....	<b>28</b>
LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO .....	28
1. <b>RICOSTRUZIONE DELL'ATTIVO</b> .....	28
2. <b>PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE</b> .....	28
3. <b>AZIONI GIUDIZIARIE</b> .....	34

4. LIQUIDAZIONE DEI BENI .....	35
<b>CAPITOLO V .....</b>	<b>40</b>
INCARICHI E PAGAMENTI.....	40
1. DELEGATI E COADIUTORI DEL CURATORE E PROFESSIONISTI .....	40
2. IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI A LEGALI .....	42
3. LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DEGLI AVVOCATI E DEI DIFENSORI .....	44
4. IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO A CONSULENTI .....	45
5. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI PUBBLICITA' ED VENDITA A GESTORI AUTORIZZATI .....	46
6. IL PAGAMENTO DELLE SPESE PREDEDUCIBILI: ART. 111 e 111bis L. fall. ....	46
<b>CAPITOLO VI .....</b>	<b>47</b>
ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL FOGLIO NOTIZIE E LA FASE DI CHIUSURA DEL FALLIMENTO .....	47
1. IL PAGAMENTO DEL CAMPIONE FALLIMENTARE/FOGLIO NOTIZIE .....	47
2. RENDICONTO (art. 116 l.f.) .....	47
3. LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO .....	48
4. ISTANZA DI CANCELLAZIONE DEI GRAVAMI .....	51
5. ADEMPIMENTI PER IRRE .....	52
6. GESTIONE DELLE LIQUIDITA' E DEI PAGAMENTI NELLE PROCEDURE CONCORDATARIE .....	53
7. CHIUSURA DEL FALLIMENTO .....	54
8. CHIUSURA DEL CONTO DELLA PROCEDURA .....	56
9. PROCEDURE CONCORDATARIE- RUOLO DEL LIQUIDATORE E VERIFICA DEL COMMISSARIO. VIGILANZA DEL GIUDICE DELEGATO .....	56

## PRESENTAZIONE

Il presente lavoro nasce dall'esigenza di offrire ai Curatori delle indicazioni essenziali sui principali adempimenti caratterizzanti lo svolgimento dell'incarico, in un'ottica di proficua collaborazione con l'ufficio ed al fine di assicurare l'efficienza e la speditezza della procedura.

Quanto segue integra le precedenti Linee Guida trasmesse nel 2021, finalizzate (queste ultime) precipuamente a fornire sintetiche indicazioni per il deposito in formato digitale degli atti e per gli ulteriori adempimenti ivi specificati.

**Con il presente lavoro si intende, in primo luogo, indicare ai Curatori un modello operativo che sia tale da assicurare uniformità di interpretazione e di indirizzo, con la finalità ulteriore di ottemperare alle Linee Guida emanate dal Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 20.07.2022.**

**Si precisa, inoltre, come le presenti linee guida afferiscano necessariamente alle procedure introdotte nella vigenza del r.d. n. 267/1942, non essendovi – chiaramente – allo stato, linee guida da poter dettare per quanto concerne le procedure introdotte dopo l'entrata in vigore del Codice della Crisi (15.07.2022), pure evidenziandosi come, per taluni adempimenti (es. relazione ex art. 33 l.f.) saranno richiamate le disposizioni del Codice della Crisi che hanno mantenuto fermi gli stessi principi.**

L'immotivata e reiterata non applicazione dei principi e degli orientamenti indicati nelle linee guida che seguono costituisce motivo del non conferimento di nuovi incarichi di curatore e dell'eventuale revoca di quelli in essere.

Da ultimo, si premette e chiarisce che seguiranno, a breve intervallo temporale, le circolari che risultano menzionate nel corpo delle presenti linee guida e si chiarisce, altresì, che le suddette circolari verranno diramate con atti distinti e diversi dagli allegati alla presente.

## CAPITOLO I

INDICAZIONI GENERALI (ad integrazione di quanto già comunicato mediante le Linee Guida operative sul deposito degli atti in formato digitale)

### *LE ISTANZE E GLI ATTI DEL CURATORE INDIRIZZATI AL GIUDICE DELEGATO*

Le istanze rivolte al Giudice delegato (istanza, parere, relazione, ecc...) dovranno essere:

**a) Compilate utilizzando gli atti tipici secondo i modelli forniti dal ministero della giustizia cd. file "xsd" se disponibili**;

**b) Solo in difetto di atto tipico, le istanze potranno essere depositate nel sistema del SIECIC come: "atto generico".**

In ogni caso le stesse dovranno contenere i seguenti elementi:

- essere numerate progressivamente (es. da ISTANZA N. 1 a seguire);
- indicare il numero e l'anno del fallimento (es. FALL. N. 124/2014), nonché il nome del giudice delegato;
- indicare se il comitato dei creditori è stato costituito (COMITATO NON COSTITUITO/COSTITUITO);
- **indicare se la procedura dispone di fondi liquidi sufficienti per il soddisfacimento di tutte le spese in prededuzione maturate e a maturare nel prosieguo secondo prognosi sub art. 111 bis L.F., qualora sia richiesto impegno di spesa, precisando se sono già state pagate le spese di giustizia;**
- indicare il nominativo del professionista che si intende designare, se è richiesta autorizzazione alla nomina di un collaboratore;
- **riportare, in allegato, in formato word zip o rtf (o comunque editabile), la relativa istanza, in modo da consentire al giudice delegato di prelevare, mediante "copia incolla" le parti necessarie a stilare il proprio provvedimento (cioè, laddove l'istanza non sia, invero non auspicabilmente, redatta in formato nativo digitale, ovvero ad esempio in PDF);**

---

<sup>†</sup> La previsione generalizzata di obbligatorietà del deposito degli atti tramite i sistemi operativi ministeriali (segnatamente - per quello che interessa le procedure concorsuali - tramite il registro SIECIC, Sistema Informativo per le Esecuzioni Civili Individuali e Concorsuali) per tutti gli uffici giudiziari quantomeno dal 30 giugno 2014, ha consentito al settore delle procedure concorsuali di ottenere, in tempi più rapidi rispetto al processo civile di cognizione, fascicoli potenzialmente popolati da soli atti telematici, ovvero atti nativi digitali e non mere scannerizzazioni in pdf di atti cartacei. Il codice della crisi, peraltro, amplia ancora di più il popolamento telematico del fascicolo, prevedendo che anche tutti gli atti delle parti e degli ausiliari del giudice nei procedimenti volti all'apertura delle procedure concorsuali, in ogni grado di giudizio, siano depositati esclusivamente con modalità telematiche (art. 360 CCF).

Il popolamento dei fascicoli con atti telematici nativi digitali sin dal 2014, oltre a permettere il decongestionamento delle cancellerie per via del minor accesso di pubblico e sveltire il loro lavoro sia in entrata che in uscita, ha consentito ai giudici delegati di consultare - tramite l'applicativo Console del Magistrato - il fascicolo e il suo contenuto, senza dover accedere alla cancelleria per lo studio del fascicolo cartaceo. Fascicolo telematico che, peraltro, è maggiormente ordinato - perché rigorosamente organizzato in ordine cronologico degli atti secondo lo storico del registro SIECIC - e mai mancante di atti perché dispersi.

- segnalare l'urgenza solo in ogni caso nel quale sia necessaria l'adozione di provvedimento entro termini perentori (es. impugnazione cartelle, pagamento imposte, costituzione in giudizio, ecc...);
- **lasciare in alto a sinistra uno spazio libero di modo da consentire la leggibilità del "timbro" eventualmente apposto dal Giudice delegato;**
- nel caso in cui il Curatore faccia seguito a precedenti istanze già depositate aventi il medesimo oggetto, allegare l'istanza alla quale si fa riferimento ovvero indicare la data di deposito della stessa in cancelleria insieme al numero di riferimento.

Si raccomanda il deposito di istanze conformi alle previsioni della legge fallimentare.

#### *OBBLIGHI GENERALI DI COMPORTAMENTO (artt. 30-38 l.f.)*

Ai sensi dell'art. 38 l.f., il curatore è tenuto ad adempiere ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, tenendo un registro preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori, ovvero, in mancanza, dal GD, dove annotare quotidianamente le operazioni relative alla sua amministrazione.

(In relazione al giornale del fallimento sono già state impartite istruzioni nelle precedenti Linee Guida).

Ai sensi dell'art. 30 l.f. il curatore, nell'esercizio delle funzioni, è più ufficiale e ciò lo rende passibile di responsabilità civile e penale in caso di comportamento non conforme ai doveri di legge.

In quanto pubblico ufficiale, il curatore è tenuto a denunciare tempestivamente alla Procura della Repubblica eventuali fatti che potrebbero costituire ipotesi di reato, di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dell'incarico.

Il curatore, infine, è tenuto ad adoperarsi il più possibile per consentire il celere svolgimento della procedura concorsuale. Si rammenta che ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 431.f. (aggiunto dal d.l. 27 giugno 2015 n. 83, convertito dalla l. 6 agosto 2015 n. 132, in vigore dal 21 agosto 2015) le controversie in cui è parte un fallimento devono essere trattate con priorità dall'ufficio dinanzi al quale pendono (come meglio sarà chiarito in seguito).

## CAPITOLO II

### ADEMPIMENTI PRELIMINARI

#### 1. NOMINA DEI CURATORI E INCOMPATIBILITÀ/CONTENUTO DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE INCARICO

La nomina del curatore è prevista dall'art. 16 l. fall./49 CCI, nell'ambito delle prescrizioni che devono essere contenute nella sentenza che apre la procedura.

La centralità delle scelte gestorie demandate al curatore - che, da un lato, può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato e, dall'altro, pianifica e indirizza la procedura quanto alle modalità ed ai termini di realizzazione dell'attivo, come previsto dall'art. 104 *ter* l.fall. e dall'art. 213 CCI - consente di comprendere la delicatezza dell'incarico e l'esigenza che la scelta del curatore ricada su soggetto in grado di compierle nel solo ed esclusivo interesse dei creditori e della procedura. È per questa ragione che l'art. 28 l. fall./358 CCI - oltre ad elencare i soggetti che possono essere investiti dell'ufficio di curatore - contempla casi d'incompatibilità all'assunzione dell'incarico, per cui non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del debitore, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento/la procedura.

La disciplina in tema di incompatibilità è stata, poi, resa ancor più stringente a seguito di recenti interventi normativi con cui si sono voluti fissare limiti rigorosi nelle nomine dei curatori in ragione dei loro legami coi magistrati del tribunale che effettua la nomina.

L'art. 28 l. fall./358 CCI prevede testualmente: *"Al curatore fallimentare ed al coadiutore nominato a norma dell'articolo 32, secondo comma, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,"* ai termini del quale: *"Non possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, ne' quello di suo coadiutore, coloro i quali sono legati da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché' coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione. Si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel*

*tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali”.*

Sulla scorta di quanto precede, in sede di accettazione dell'incarico, il Curatore dovrà espressamente attestare:

- a) di non essere in alcuno dei rapporti previsti dall'art. 28 l. fall./358 CCI;
- b) di non aver avuto alcuna relazione professionale con l'imprenditore o con i professionisti di cui il predetto si sia avvalso, onde sgombrare il campo dall'esistenza di alcuna delle ipotesi d'incompatibilità;
- c) di non versare in alcuna situazione di incompatibilità coi magistrati dell'ufficio ai sensi del richiamo all'art. 35 del d.lgs. n. 159/2011.

**Pare inoltre opportuno ricordare che corre l'obbligo per il curatore di segnalare al tribunale o al giudice delegato qualsiasi situazione, anche sopravvenuta all'accettazione della nomina, che possa ingenerare anche la sola apparenza di un conflitto d'interessi effettivo o potenziale con la procedura.**

Si allega alle presenti Linee guida modello di possibile dichiarazione di accettazione dell'incarico di curatore [all.1].

In caso di dichiarazione di circostanze non corrispondenti al vero effettuata da un soggetto iscritto ad un albo professionale, il tribunale lo segnala all'organo competente dell'ordine o del collegio professionale ai fini della valutazione di competenza in ordine all'esercizio dell'azione disciplinare, nonché al presidente della Corte di appello affinché dia notizia della segnalazione a tutti i magistrati del distretto.

Nella dichiarazione il soggetto incaricato deve comunque indicare, ai fini di cui all'articolo 35.2 (e, quindi, per l'esercizio del potere di vigilanza riconosciuto al presidente della Corte d'Appello), l'esistenza di rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado o frequentazione assidua con magistrati, giudicanti o requirenti, del distretto di Corte di appello nel quale ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è pendente il procedimento (nel caso di specie, distretto della Corte d'Appello di Perugia).

In caso di nomina di coadiutore, quest'ultimo redige la dichiarazione disciplinata ai commi 1 e 2 dell'art. 35 l.f. e la consegna al curatore entro due giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza della nomina e, in ogni caso, prima di dare inizio alla sua attività.

Il curatore entro i due giorni successivi provvede a depositare in cancelleria la dichiarazione del coadiutore. Se il coadiutore non consegna la dichiarazione o se dalla dichiarazione emerge la sussistenza di una causa di incompatibilità, il curatore non può avvalersi del coadiutore nominato.



## 2. RINUNCIA

Nello stesso termine di cui all'art. 28 l.f. — e, quindi, entro due giorni dalla conoscenza della nomina — il curatore nominato dovrà comunicare la volontà di rinunciare all'incarico. La rinuncia dovrà essere motivata, non con clausole di stile o generici richiami (ad esempio a "motivi personali / professionali") e, laddove opportuno, seguita da idonea documentazione allegata.

Eventuali rinunce immotivate, poiché incompatibili con le esigenze di speditezza sottese alla procedura, saranno tendenzialmente ostative al conferimento dell'incarico di curatore in altri procedimenti.

Ogni rinuncia intervenuta in corso di procedura (esclusa solo quella intervenuta immediatamente dopo la nomina, in assenza quindi di attività compiuta) richiede l'espletamento delle seguenti attività:

deposito relazione di sintesi e del rendiconto e richiesta di fissazione dell'udienza di approvazione dello stesso;

partecipazione all'udienza ex art. 116 l.f.,

consegna al curatore subentrante di tutta la documentazione della procedura con puntuale indicazione delle attività compiute, scadenze da rispettare ecc.

## 3. ADEMPIMENTI TELEMATICI

PEC del fallimento: In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici giorni successivi all'accettazione, comunica ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo nella procedura concorsuale.

**Deposito telematico degli atti: è obbligatoria per tutti i Curatori l'osservanza delle modalità telematiche (c.d. Processo Civile Telematico) per il deposito degli atti e dei documenti nel fascicolo telematico (art. 16-bis del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221).**

PEC del Curatore: Il curatore fallimentare entro 10 giorni dalla nomina, comunica al Registro delle Imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. (l. n. 228/2012), all'art. 1 comma 19, n.2 bis).

La comunicazione dovrà essere effettuata con una pratica telematica attraverso la Comunicazione Unica, trattasi di adempimento che dovrà essere posto in essere dal curatore e non dal consulente fiscale eventualmente nominato.

## 4. CONVOCAZIONE DEL FALLITO

Il Curatore convocherà al più presto il fallito (ditta individuale) o tutti i soci falliti ex art. 147 l.f. (società di persone) o i legali rappresentanti (società di capitali) avvertendoli che -in caso di inosservanza dell'obbligo di comparire ai sensi dell'art. 49 o di inosservanza del deposito dei documenti elencati nell'art. 16 comma I n. 3), se non già avvenuto in precedenza- verrà data notizia alla procura in sede in relazione alla configurabilità del delitto di cui all'art. 220, comma I, ultimo periodo, l.fall.

Il curatore relazionerà al giudice delegato sulle ricerche compiute e redigerà dettagliato verbale delle dichiarazioni rilasciate e dei documenti prodotti.

#### 5. APPOSIZIONE DEI SIGILLI

Non appena ricevuto l'incarico, il Curatore si recherà nella sede principale dell'impresa, redigendo verbale di apposizione di sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore da depositare in Cancelleria. Il verbale verrà stilato anche in caso di mancato rinvenimento della sede sociale.

A norma degli artt. 752 ss. c.p.c., si provvederà ad apporre i sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore redigendo verbale e chiedendo, ove necessario, l'assistenza della forza pubblica.

Può essere opportuno, alla presenza del fallito, procedere ad una ricognizione dei beni da indicare nel redigendo un verbale e, se ciò non fosse possibile, procedere a scattare foto dei beni in modo da poter controllare la conformità dello stato dei luoghi in sede del successivo inventario.

Occorrerà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la conservazione dei beni in relazione alla loro eventuale deperibilità, al rischio di furto, al rischio d'incendio e ad eventuali altri pericoli, chiedendo nel caso di beni mobili registrati la consegna dei documenti di proprietà e delle chiavi (si valuterà l'opportunità, caso per caso, di stipulare contratti di assicurazione e/o vigilanza in relazione ai presumibili costi, utilità e fondi disponibili).

#### 6. CASSETTO FISCALE

Il Curatore richiede all'Agenzia delle Entrate il rilascio del codice PIN per l'accesso al servizio di "cassetto fiscale" che consente di recuperare le dichiarazioni dei redditi, i contratti registrati ed i modelli di versamento F23 e F24 presentati dal fallito: dati utili per la relazione art. 33 e per la ricerca di beni patrimoniali. L'attribuzione del suddetto compito a terzi, sempreché autorizzato, sarà valutato ai fini della liquidazione del compenso del curatore.

#### 7. CORRISPONDENZA DEL FALLITO

Il Curatore segnalerà agli uffici postali, che potrebbero ricevere comunicazioni dirette

all'impresa fallita, l'avvenuta dichiarazione di fallimento. Riceverà dal fallito, persona fisica, la corrispondenza, incluso *email*, riguardante i rapporti compresi nel fallimento.

#### 8. *COMITATO DEI CREDITORI*

**Il Curatore acquisirà la disponibilità dei creditori, ove possibile a mezzo pec, ad essere nominati componenti del Comitato dei Creditori ai sensi dell'art. 40 c. 1 Lf al fine di fornire indicazioni al G.D. in merito alla nomina del Comitato dei Creditori, segnalando i nominativi dei creditori, o di altri soggetti da questi designati, che avessero dato disponibilità a ricoprire l'incarico, nonché di tutti gli altri creditori allo stato accertati, con indicazione, se possibile, dei relativi crediti.**

Il giudice delegato provvederà a nominare il comitato dei creditori sentiti il curatore ed i creditori che hanno dato la loro disponibilità ad assumere l'incarico.

Il curatore entro 10 giorni dalla nomina provvede a convocare il comitato per l'elezione del presidente a maggioranza. Ad ogni modo, il comitato dei creditori si costituisce con l'accettazione della nomina, anche per via telematica, senza necessità della sua convocazione o della elezione del presidente.

**Il curatore deve relazionare al Giudice delegato anche nel caso in cui non vi siano disponibilità e ogni altra ragione ostativa alla costituzione del comitato dei creditori e dovrà specificare in ogni istanza al G.D. se il comitato dei creditori sia stato costituito o meno, al fine di consentire al GD di provvedere in surroga (art. 41 c. 4).**

#### 9. *REDAZIONE DELL'INVENTARIO*

Il Curatore presenterà istanza per l'indicazione del nominativo del cancelliere che lo assisterà nella redazione dell'inventario e avviserà il fallito ed il Comitato dei Creditori, se nominato, della data nella quale sarà redatto l'inventario.

Al momento della redazione dell'inventario, rimuoverà i sigilli e svolgerà le operazioni unitamente al Cancelliere ed, eventualmente, allo stimatore (art. 87, co.2, l.f.).

Si richiama l'attenzione del curatore al fatto che per i beni di modesto valore la stima — e fermo restando l'obbligo di procedere ad inventario — potrebbe non essere necessaria e il valore determinato *aliunde* dal curatore (es. internet, riviste specializzate, ecc...). Nell'inventario devono essere indicati anche i beni immobili e i beni mobili registrati.

**Il Curatore segnalerà tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni dall'apposizione dei sigilli, la ragione per la quale non si sia proceduto entro tale termine alla redazione dell'inventario.**

Prima di chiudere l'inventario, chiederà al fallito se esistono altri beni, avvertendolo delle pene previste in caso di falsa dichiarazione (art. 220 I. fall.).

#### 10. TRASCRIZIONE DELLA SENTENZA DIFALLIMENTO

In presenza di beni immobili, la sentenza di fallimento andrà trascritta dal curatore, presso la Conservatoria competente, allegando una copia autentica del provvedimento, secondo le modalità indicate dall'art. 88 I. fall.,

**In presenza di beni mobili iscritti nei Pubblici Registri, la sentenza va notificata ai pubblici registri, allegando l'estratto della sentenza ed indicando chiaramente i numeri di targa degli autoveicoli su cui effettuare la trascrizione (la trascrizione avviene in esenzione da spese).**

**Dovendosi limitare a "notificare" l'estratto della sentenza, non è necessario rivolgersi a soggetti terzi per dare corso alla trascrizione. Le relative spese non verranno né preventivamente autorizzate né (a posteriori) liquidate e poste in rimborso a carico della procedura.**

**Il curatore verificherà l'esatto adempimento a cura del Conservatore della trascrizione su tutti i beni del fallito, adoperandosi per ovviare ad inerzie o a ingiustificati rifiuti ad opera degli Uffici competenti, in nome di prassi o normative (di rango secondario) che appaiano in contrasto con le disposizioni legislative (es. trascrizione della sentenza secondo modalità tali che non consente la sua verifica dall'ispezione per singolo bene).**

#### 11. CREDITO IVA E CREDITI D'IMPOSTA IN GENERE

Il Curatore è tenuto a relazionare sul credito IVA (o su ogni altro eventuale altro credito d'imposta) vantato dalla procedura in relazione ad esercizi precedenti alla data di apertura del fallimento e per i quali sia possibile procedere alla richiesta di rimborso, effettuando le verifiche opportune anche con l'ausilio del consulente fiscale della curatela.

Il Curatore dovrà altresì relazionare periodicamente in occasione del deposito dei rapporti riepilogativi e del conto di gestione sul credito IVA (o su ogni altro eventuale altro credito d'imposta) eventualmente maturato in costanza di procedura, inserendo il dato relativo nel rapporto ex art. 33, u.c., l.f. e — ove ne sussistano i presupposti - curare di operare la compensazione del credito maturato con eventuali somme da corrispondere all'Erario da parte del fallimento, facendo presente al momento dell'emissione di ogni mandato di pagamento se tale credito da compensare sussista oppure no.

Qualora non sia possibile pervenire al rimborso del credito IVA eventualmente maturato in

tempi compatibili con la chiusura della procedura, il Curatore dovrà attivarsi per valutare l'opportunità e la convenienza per la massa della cessione del credito attraverso soggetti specializzati, anche a mezzo di procedure competitive. In mancanza, potrà valutarsi di chiudere comunque la procedura concorsuale, indicando nel piano di riparto il creditore o i creditori cui tali importi verranno attribuiti al momento del rimborso.

In ogni caso, prima della presentazione del rendiconto il Curatore relazionerà sul credito IVA esistente al Giudice delegato.

Prima di predisporre il piano di riparto il Curatore verificherà la possibilità di valersi di disposizioni specifiche di legge di sgravio dei carichi erariali (art. 6 bis d.-l. n. 328/1997, convertito in l. n. 410/1997, per le procedure concorsuali in atto al momento dell'entrata in vigore del decreto; art. 1, comma 527, legge n. 228/2012 per ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999; "rottamazione delle cartelle" e disposizioni analoghe *ratione temporis* applicabili).

## 12. COMUNICAZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE

Si rammenta che sulla base della normativa vigente il curatore, a seguito dell'accettazione dell'incarico, ha i seguenti oneri di comunicazione rispetto al Registro delle Imprese:

- a) Comunicazione al Registro delle Imprese dei dati necessari per la domanda di insinuazione al passivo (art. 29 d.l. 78/2010): Il curatore, entro i quindici giorni successivi all'accettazione, a norma dell'articolo 29, co 6, del d.l. 78/2010 comunica al Registro delle Imprese i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo nella procedura concorsuale, secondo le formalità di cui all'art. 9 d.l. 7/2007. L'inadempimento è sanzionato in via amministrativa.
- b) Comunicazione al registro delle imprese del proprio indirizzo di posta elettronica (art. 17, co 2 bis, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179): il curatore, entro 10 giorni dalla nomina, comunica al Registro delle Imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. La data della nomina coincide con la data di deposito della sentenza di fallimento in cancelleria.

## 13. AVVISO AI CREDITORI (art. 92 l.f.)

Il Curatore ha l'onere, preliminarmente, di dare comunicazione ai creditori ed ai titolari di diritti reali o personali sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito risultanti tali dalle scritture o comunque da altre fonti di informazione della data fissata per l'esame dello stato passivo, nonché del termine e delle modalità per presentare le

domande d'ammissione al passivo. Dovrà comunicare, altresì, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e dare gli avvertimenti menzionati nel medesimo art. 92 l.f. (con riferimento, in particolare, all'onere di indicare l'indirizzo PEC al quale ricevere le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni successive, eseguendosi, in mancanza, tutte le comunicazioni mediante deposito in cancelleria).

La comunicazione ai creditori andrà effettuata a mezzo PEC, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica certificata delle imprese e dei professionisti; negli altri casi, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore.

**Si raccomanda la comunicazione dell'orario di udienza a tutti i creditori, ove lo stesso sia specificamente comunicato, a ridosso della stessa, da parte della Cancelleria (su indicazione del giudice), per evitare assembramenti o inutili disagi nella trattazione da parte del giudice.**

#### 14. RAPPORTI PENDENTI

Il Curatore verificherà la situazione dei contratti pendenti alla data del fallimento ai fini delle conseguenti determinazioni (si segnalano i seguenti rapporti contrattuali, maggiormente ricorrenti: contratti preliminari di compravendita immobiliare anche relativi ad immobili da costruire, contratti di locazione finanziaria, contratti di locazione di immobili, contratto di affitto di azienda o rami di essa, contratti di appalto, contratti di assicurazione), valutando l'opportunità di sciogliersi nel termine di giorni trenta.

In caso di rapporti di lavoro pendenti alla data del fallimento il curatore, senza indugio, provvederà allo scioglimento del rapporto nelle forme previste dalla legge per il licenziamento dei lavoratori, salve le ipotesi di esercizio provvisorio o di altre giustificate ragioni particolari.

#### 15. CONTENZIOSO

Per le cause intraprese dal fallito, prima della dichiarazione di fallimento, il Curatore opererà ai sensi dell'art. 43 co.3 l.f., valutando l'opportunità di riassumere, entro tre mesi (art. 305 c.p.c.), il giudizio chiedendo al GD l'autorizzazione.

Il Curatore valuterà, peraltro, l'opportunità di prosecuzione o riassunzione di giudizi, con particolare riferimento al contenzioso tributario.

Il Curatore avrà cura di sollecitare la prioritaria definizione del contenzioso in cui è parte la Curatela (e sul punto si veda specificamente *infra*).

Si rammenta che il curatore, ai sensi dell'art. 31, comma 2, l.f. (da leggere anche in combinato

disposto con l'art. 25, comma 2) non può (o non deve, a seconda dei casi) chiedere l'autorizzazione a stare in giudizio in tutti i procedimenti che:

- concernono l'accertamento del passivo (anche per le domande di rivendica);
- non necessitano di difesa tecnica, anche ove il curatore intenda nominare un difensore.

#### 16. RELAZIONI ART. 33 L.F.

##### A) La relazione ex art. 33, co 1, l.f. e la c.d. prelazione

La redazione della relazione ex art. 33 l.fall. rappresenta una delle attività più impegnative e più delicate del curatore.

Le difficoltà sono aumentate dal fatto che - in buona parte dei fallimenti - al curatore non sono consegnate le scritture contabili o esse risultano mancanti di parti fondamentali o non attendibili.

L'individuazione delle cause del dissesto - e in particolare delle eventuali condotte gestorie depauperative del patrimonio o comunque rilevanti ai fini dell'accertamento delle responsabilità - richiede assai frequentemente approfondimenti che, di norma, non possono essere compiuti in soli sessanta giorni, risultando tra l'altro lo stato passivo del fallimento una fonte d'informazioni essenziale.

Ed a tale proposito, si è registrata presso questo Ufficio la frequente (ed invero irrituale) richiesta di proroga del termine per il deposito della relativa relazione, ovvero la frequente violazione dello stesso, con depositi tardivi della suddetta relazione.

Recependo Le linee guida del Consiglio Superiore della Magistratura adottate con delibera del Plenum del 20.07.2022, si ritiene di valorizzare la previsione dell'art. **33, co. 2 l.fall.**

**In tal caso, nella impossibilità di redigere la relazione ex art. 33 l.f. nel termine di 60 giorni previsto dalla norma, è auspicabile, da parte del Curatore fallimentare, effettuare il deposito di una prima relazione nel termine di trenta giorni dalla dichiarazione del fallimento, con slittamento del termine per la relazione definitiva al sessantesimo giorno successivo alla chiusura dello stato passivo.**

Si evidenzia come tale modalità è ora recepita positivamente nella nuova disciplina dell'informativa del curatore di cui all'art. 130, co. 1 CCI.

Siffatta relazione - o c.d. prerelazione - dovrà essere strutturata in forma di questionario, in cui il curatore darà atto delle attività già compiute o in corso di svolgimento ai fini dell'acquisizione della documentazione contabile della società e

di tutte le altre informazioni rilevanti per l'individuazione delle cause del dissesto, oltre che per il recupero dei beni e la ricostruzione del patrimonio.

La predetta prerelazione dovrà (a titolo esemplificativo e quantomeno): fornire un iniziale inquadramento del fallimento; indicare gli eventuali elementi emersi che depongono per la sussistenza di possibili condotte depauperative del patrimonio; segnalare l'eventuale necessità di atti urgenti d'intervento del pubblico ministero per il recupero, ad esempio di beni distratti; fornire una prima rappresentazione della natura e delle dimensioni del dissesto, segnatamente facendo comprendere a quest'ultimo se si sia in presenza di un caso in cui occorra procedere immediatamente ad attività investigative autonome senza attendere il deposito della relazione ex art. 33 l.fall. finale e ad adottare iniziative cautelari per impedire una definitiva dispersione delle attività.

Identico adempimento è nella sostanza previsto, per le nuove procedure, dal Codice della crisi, il quale ora espressamente prevede, all'art. 130, co. 1, che *"il curatore, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, presenta al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti relativi alle cause dell'insolvenza ed alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società"* e che essa sia trasmessa *"in copia integrale entro cinque giorni dal deposito al pubblico ministero"*.

Si allega modello di prelazione ex art. 33 co. 1 l.f. valido anche ai fini della relazione ex art. 130 del Codice della Crisi (ALL. 2).

L'art.130 codice della crisi ha dunque recepito lo sdoppiamento tra il deposito di una prima relazione e la relazione finale sulle cause del dissesto e le responsabilità individuando il termine di questa nel sessantesimo giorno dopo la chiusura dello stato passivo.

Per una completa stesura della relazione medesima, laddove non previsto nella sentenza dichiarativa di fallimento (per le procedure ante riforma, posto che in caso di apertura di liquidazione giudiziale dovrà disporsi detta autorizzazione direttamente in sentenza), si ricorda come il Curatore possa farsi autorizzare all'accesso alle banche dati ai sensi dell'art. 155 sexies disp. Att. c.p.c.

Attualmente e per le nuove procedure, l'art. 130, co. 2 e 3, CCI stabilisce che il giudice delegato autorizzi il curatore a richiedere alle pubbliche amministrazioni informazioni e documenti e, in caso di assenza delle scritture contabili (circostanza di cui il curatore deve immediatamente informare il pubblico ministero), ad accedere a banche dati ulteriori rispetto a quelle indicate all'art.49 CCI.



La disciplina dell'accesso del curatore alle banche dati delinea - nel contempo - il contenuto della relazione finale, risultando evidente il nesso funzionale tra la richiesta di tali dati e la redazione della relazione.

Al riguardo, si allega modello di relazione ex art. 33 l.f. (ALL. 3) con funzione di fornire al curatore un percorso logico di acquisizione delle informazioni e di loro analisi che consenta di rappresentare i dati fondamentali del dissesto e d'individuare le cause sulla base di approfondimenti che riguardano un elenco di aree di criticità entro le quali si collocano la stragrande maggioranza delle condotte causative del dissesto o, comunque, gravemente depauperative del patrimonio (come ad esempio: modalità di emersione della perdita del capitale, evoluzione della composizione del passivo nel tempo, rapporti con parti correlate, operazioni straordinarie), fatti salvi ovviamente tutti gli ulteriori approfondimenti che il curatore intende compiere.

La peculiarità dello schema della relazione ex art.33 l.fall. che viene allegato è data dalla circostanza per cui il curatore deve compilare tutte le parti, ovvero anche quelle in cui non vi sono elementi da riferire, risultando essenziale - nella prospettiva dell'affidamento sulla completezza delle verifiche compiute dal curatore - l'espressa indicazione da parte dello stesso che, con riferimento ad una o più delle aree critiche individuate, non risultino in concreto circostanze da riferire (come, ad esempio, mancanza di operazioni straordinarie o di rapporti con parti correlate).

#### B) La relazione periodica ex art. 33, co 5, l.f.

Ai sensi dell'art. 33 c. 5 il Curatore ogni sei mesi, successivi alla presentazione della prima relazione, redigerà un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte e delle ragioni che ostano alla chiusura della procedura (a titolo esemplificativo: esistenza di giudizi pendenti e stato degli stessi, attività di liquidazione dell'attivo ancora in corso), accompagnato dal conto della gestione, **allegando copia dell'estratto conto relativo al conto corrente intestato alla curatela, ove attivato.**

La relazione ex art. 33, co 5, l.f. va trasmessa al Co.Cr. (unitamente agli estratti conto dei depositi bancari o postali relativi al periodo di riferimento) per eventuali osservazioni entro un termine specificato.

Va trasmessa, altresì, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni assegnato al Co.Cr. (ovvero al visto del G.D. in caso di assenza di Comitato dei Creditori), all'Ufficio del registro delle imprese. Va trasmessa, infine, a mezzo PEC, ai creditori e

titolari di diritti reali sui beni appresi alla massa, unitamente alle eventuali osservazioni del Co.Cr..

Seguirà, al riguardo, specifica circolare in merito al contenuto della predetta relazione, esaminato quanto depositato sino ad ora all'interno di talune procedure.

### CAPITOLO III

#### LA VERIFICA DEL PASSIVO

##### *1. PREVISIONE DI INSUFFICIENTE REALIZZO (ART. 102 L.F.)*

Ai sensi dell'art. 102 l.f. il curatore, con domanda depositata almeno venti giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, può chiedere non farsi luogo all'udienza di verifica se risulta che non può essere acquisito attivo sufficiente a soddisfare i creditori che abbiano chiesto l'ammissione, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura.

La domanda va indirizzata al Giudice Delegato e su essa decide il collegio.

Prima di presentare domanda il curatore dovrà acquisire il parere del Co.Cr. (ove costituito) e sentire il fallito sulla specifica eventualità che non si proceda al passivo. Tali adempimenti dovranno essere documentati all'atto della domanda (benché il parere del Co.Cr. e del fallito non siano vincolanti per il Tribunale).

La domanda dovrà, inoltre, essere corredata da una analitica relazione sulle prospettive di liquidazione, che permetta al Tribunale di stimare con sicurezza la superfluità dell'udienza di verifica. Nella domanda, infine, il curatore indicherà le domande di ammissione al passivo già pervenute e la natura del credito ad esse sotteso (ad esempio, crediti da lavoro subordinato, da fatture non pagate, ecc.).

**È opportuno, in ogni caso, che l'istanza ex art. 102 l.f. sia preceduta dal deposito di relazione ai sensi dell'art. 33 l.f., da cui già emerga la sussistenza dei relativi presupposti.**

L'istanza ex art. 102 l.f. può essere presentata anche - e a maggior ragione - rispetto alle udienze fissate per l'esame delle domande tardive e c.d. ultratardive di ammissione al passivo, sempre in presenza dei medesimi presupposti e con le stesse modalità sinora descritte.

Si invita il Curatore ad impiegare cautela nel vagliare l'istanza ex art. 102 co. I l.f., attesa la maggiore difficoltà a riscontrare con sicurezza la configurabilità di ipotesi di insufficiente realizzo in una fase iniziale della procedura, mentre l'istituto appare particolarmente auspicabile nell'ipotesi di cui all'art. 102 co. II, l.f. in presenza di elementi quali ad esempio un significativo (superiore all'anno) lasso temporale intervenuto dall'apertura della procedura concorsuale ed in presenza di un già rilevante ammontare di debiti accertati con lo stato passivo delle domande tempestive.

##### *2. ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'UDIENZA DI VERIFICA DELLO STATO PASSIVO (art. 95 l.f.)*

Ai sensi dell'art. 95 l.f. il curatore deve depositare in cancelleria il progetto di stato passivo corredata dalle relative domande almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per lo stato passivo, trasmettendolo contemporaneamente ai creditori istanti all'indirizzo PEC dai medesimi indicato nella domanda di ammissione, con avvertimento della possibilità di presentare osservazioni e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza di verifica. Il termine deve essere

necessariamente rispettato, pena il differimento dell'udienza di verifica.

Nel rispetto dell'indicato termine (quindici giorni prima dell'udienza) il curatore depositerà, oltre che in modalità telematica, nel fascicolo telematico le singole domande, corredate da tutti i documenti allegati, le eventuali osservazioni pervenute e i documenti integrativi. Si raccomanda particolare attenzione nel deposito nel fascicolo telematico, in quanto il Giudice Delegato può esaminare compiutamente la domanda e i documenti di corredo solo se il deposito telematico è effettuato correttamente.

Il Curatore nel progetto di stato passivo dovrà indicare per ciascuna domanda la ragione del credito, il corredo probatorio a supporto della stessa e la ragione dell'eventuale esclusione o ammissione (totale o parziale).

Pur nella consapevolezza della natura sommaria del procedimento di verifica dei crediti, si raccomanda al curatore la redazione, nel progetto depositato ex art. 95 co. II L. F. di una motivazione quanto più possibile completa e organica a supporto della proposta formulata, specie in caso di proposta di rigetto, al duplice fine di consentire al creditore le opportune integrazioni e osservazioni (concesse dal medesimo comma richiamato) e di evitare il ricorso all'opposizione ex art. 98-99 L.F. o, comunque, di metterlo in condizione di misurarsi con essa — qualora richiamata dal G.D. nel proprio provvedimento — laddove volesse proporre opposizione.

La mancanza di motivazione rispetto alla proposta di ammissione/esclusione, se reiterata, potrà essere valutata ai fini della revoca dell'incarico e comunque se ne terrà conto nella liquidazione del compenso a conclusione della procedura.

### 3. CASI FREQUENTI

Al fine di rendere più agevole l'udienza di verifica del passivo ed evitare differimenti per integrazioni documentali (finalizzati ad evitare successivi giudizi di opposizione), si invitano i curatori a verificare la completezza della documentazione allegata alle domande secondo il seguente schema (con onere di richiedere eventuali integrazioni agli istanti nei termini di cui all'art. 95, co 2, l.f.)<sup>2</sup>.

a) Domanda di insinuazione fondata su decreto ingiuntivo.

Il decreto ingiuntivo, per poter costituire valido titolo di ammissione al passivo, deve essere divenuto inoppugnabile (in quanto non opposto nel termine di quaranta giorni dalla notifica) e munito della dichiarazione di definitiva esecutorietà ex art. 647 c.p.c. prima della dichiarazione di fallimento (Cass. 25191/2017). Non può considerarsi equivalente alla

---

<sup>2</sup>Una più approfondita disamina delle questioni si trova nelle Linee Guida del Tribunale di Perugia che già sono state diramate a tutti i Curatori. Viste, tuttavia, le più frequenti questioni, si reputa opportuno, in via maggiormente sintetica, offrire indicazioni in questa sede.

dichiarazione di esecutività ex art. 647 c.p.c. da parte del giudice del monitorio la formula esecutiva apposta dalla cancelleria.

Non vale, ai fini dell'ammissione al passivo, la provvisoria esecutorietà concessa dal giudice del monitorio ex art. 642 c.p.c. o dal giudice dell'opposizione ex art. 648 c.p.c.: se, infatti, il decreto ingiuntivo sia stato opposto o se alla data della dichiarazione di fallimento siano ancora pendenti i termini per l'opposizione il provvedimento monitorio è in ogni caso inopponibile al fallimento. Il decreto ingiuntivo è, invece, opponibile alla massa in caso di opposizione a condizione che sia stata pronunciata sentenza di rigetto dell'opposizione, ovvero ordinanza di estinzione, divenute cosa giudicata - per decorso del relativo termine di impugnazione - prima della dichiarazione di fallimento, restando in questo caso irrilevante che i detti provvedimenti abbiano dichiarato l'esecutorietà del decreto monitorio, ex art. 653 c.p.c., ovvero che sia stato pronunciato, prima dell'apertura del concorso tra i creditori, il decreto di esecutività ex art. 654 c.p.c. (Cass. 9933/2018).

Ove, infine, il decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile prima del fallimento sia stato usato quale titolo per il recupero coattivo, potranno essere ammesse al passivo, ove richieste, anche le spese di precetto, ma solo se è stata tentata (anche con esito negativo) l'esecuzione forzata ai danni del fallito.

b) Domanda di insinuazione fondata su sentenza,

L'istante dovrà essere invitato a chiarire e a documentare se la sentenza sia o meno passata in giudicato. Ove la sentenza di primo o secondo grado sia stata emessa antecedentemente alla dichiarazione di fallimento, il credito potrà essere ammesso con riserva ex art. 96 l.f. se ancora pendono i termini per l'impugnazione (salvo che il curatore dichiari di non avere intenzione di proporre impugnazione e non vi siano altre parti controinteressate). È inopponibile al fallimento la sentenza favorevole al creditore emessa successivamente alla dichiarazione di fallimento, ove al relativo giudizio non abbia partecipato la curatela.

c) Domanda di insinuazione fondata su fatture,

Le fatture da sole non sono sufficienti ai fini dell'ammissione al passivo, neppure se accompagnate da estratto autentico delle scritture contabili del creditore (salvo il caso in cui l'estratto autentico sia anteriore alla dichiarazione di fallimento, quale fatto equipollente alla data certa). Esse, quindi, ai fini dell'ammissione dovranno essere corredate dal documento di trasporto, sottoscritto dal destinatario ovvero anche solo dal vettore (ciò anche ove si tratti di fatture c.d. accompagnatorie). **Si ritiene possibile l'ammissione ove le fatture pur non accompagnate da documenti di trasporto trovino riscontro nella contabilità del fallito: il curatore avrà cura di precisare già nella proposta**

**questo aspetto, indicando al giudice se la contabilità è stata o meno regolarmente tenuta** (quale circostanza che di norma va precisata nella relazione ex art. 33 l.f., essendo suscettibile di generare responsabilità penale del fallito).

d) Domanda di insinuazione basata su contratti bancari.

**La domanda dovrà essere accompagnata da estratti conto, anche scalari, purché sempre completi dall'inizio del rapporto e fino alla chiusura, nonché dal contratto di conto corrente, ovvero dal contratto di conto anticipi o dal contratto di sconto. Irrilevante nel giudizio di ammissione al passivo è la dichiarazione ex art. 50 d.lgs. 385/1993, valida solo a fini di emissione di decreto ingiuntivo.**

e) Domanda di ammissione basata su mutuo fondiario o ipotecario.

Alla domanda dovrà essere allegato il contratto di mutuo e il relativo piano di ammortamento; nel caso di mutuo ipotecario il creditore dovrà allegare il calcolo eseguito ai sensi dell'art. 2855 c.c. e il credito andrà ammesso secondo i criteri stabiliti dall'art. 54

u.c. l.f. Ove il curatore ritenga usurari i tassi di interesse applicati dall'istituto di credito (con riferimento al momento della loro pattuizione, essendo irrilevante l'eventuale usura

c.d. sopravvenuta: Cass., Sez. Un, 19 ottobre 2017, n. 24675) dovrà effettuare specificata e motivata contestazione (che si fondi sulla verifica del tasso soglia *ratione temporis* vigente rispetto alla data di stipula del contratto).

f) Domanda di insinuazione fondata su contratto di finanziamento con società privata.

Ove la domanda si fondi su finanziamento o prestito concesso da società privata si pone il problema della data certa del contratto, normalmente avente la forma della scrittura privata. Coerentemente con i recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, si ritiene che la data possa essere desunta dalle scritture contabili del creditore, che attestino l'erogazione delle somme oggetto di finanziamento al contraente. Il creditore potrà, quindi, essere invitato ad offrire tale prova documentale.

g) Domanda di insinuazione basata su prestazione intellettuale resa dal professionista.

In tal caso la domanda dovrà essere accompagnata da documentazione attestante la prestazione svolta (atti processuali, elaborati progettuali, consulenze tecniche, dichiarazioni fiscali etc.), nonché da nota spese e competenze (elaborata con riferimento alle Tariffe Professionali vigenti al momento della conclusione della prestazione). In caso di carenza documentale, il curatore inviterà all'integrazione. Quanto al credito per spese legali, ove vengano richiesti anche IVA e CPA tali accessori potranno riconoscersi solo al momento del riparto su quanto effettivamente rimborsato, dietro presentazione della fattura.

Quanto alla decorrenza del biennio che godrebbe del privilegio ex art. 2751 bis n.2 c.c. si precisa

che l'interpretazione cui si ritiene di aderire è quella per cui il biennio decorre a far data dal rapporto e non dalla sentenza dichiarativa di fallimento; inoltre, in caso di plurimi incarichi, il termine temporale degli "ultimi due anni di prestazione" previsto dall'art. 2751 bis, n. 2, c.c., va riferito al complessivo rapporto professionale, con esclusione dal privilegio per i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto. (Cass. 20755/2015 del 14/10/2015 e successiva conforme 18685/2017 del 27/07/2017).

h) Domanda fondata su credito da lavoro,

Le buste paga sono da considerarsi sufficienti a dimostrare quanto dovuto per retribuzione ordinaria e lavoro straordinario, purché munite della firma, della sigla o del timbro del datore di lavoro, mentre non è necessaria la sottoscrizione "per ricevuta" apposta dal lavoratore.

Il diritto alla retribuzione può essere provato anche mediante produzione dei modelli CUD per l'intera durata del rapporto.

Il CUD comproverà, altresì, il TFR maturato, la cui misura potrà essere dimostrata anche mediante la produzione dell'ultima busta paga, se è provata la durata del rapporto di lavoro (mediante la produzione di contratto di lavoro e/o comunicazione unilav e/o estratti contributivi).

La lettera di licenziamento sarà sufficiente a dimostrare il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, se quest'ultimo risulterà non concesso. Quanto all'ammontare della suddetta indennità ci si baserà sulla disciplina del contratto collettivo di riferimento, che il ricorrente avrà l'onere di allegare (in caso di carenza, il curatore inviterà all'integrazione).

Alla luce della sentenza n. 204 del 1989 della Corte cost., sui crediti di lavoro dovuti al dipendente di imprenditore dichiarato fallito andrà riconosciuta la rivalutazione monetaria anche in riferimento al periodo successivo all'apertura del fallimento, ma soltanto fino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo, mentre gli interessi legali, ai sensi degli art. 54, comma 3, e 55, comma 1, l. fall., saranno dovuti dalla maturazione alla data di deposito del piano di riparto anche parziale.

i) Domanda fondata su scritture private contenenti riconoscimento di debito

In tal caso il credito potrà essere ammesso solo se risulti che la scrittura abbia data certa anteriore al fallimento. La data certa deve essere desunta da elementi obiettivi e non riferibili al fallito (ad esempio, la registrazione della scrittura; l'apposizione di protesto; la successiva morte o impedimento permanente di uno dei soggetti che ha apposto la sottoscrizione).

j) Domanda del concessionario della riscossione (già Equitalia, oggi Agenzia delle Entrate

Riscossione).

L'estratto del ruolo è prova sufficiente del credito indipendentemente dalla dimostrazione della notifica della cartella sottesa (salvo quanto si dirà infra per gli interessi e le spese) qualora il credito oggetto di insinuazione attenga a tributi. Lo stesso vale per i crediti di natura non tributaria (es. contributi previdenziali o sanzioni amministrative) la cui riscossione sia affidata al concessionario (cfr. Cass. 12934/2017; Cass. 11014/2012)

Fermo quanto sopra:

- le somme iscritte a ruolo possono sempre essere ammesse ove i presupposti di fatto delle obbligazioni tributarie siano di data anteriore al fallimento;
- il curatore, a fronte di crediti di natura tributaria, potrà sollevare eccezioni di prescrizione o decadenza dinanzi al giudice delegato nei limiti indicati da Cass. 34447/2019 secondo cui l'eccezione di prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, sollevata dal curatore in sede di ammissione al passivo fallimentare, è devoluta alla cognizione del giudice delegato (in sede di verifica dei crediti) e del tribunale (in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva), e non già del giudice tributario, segnando la notifica della cartella il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo, occorrendo, in caso contrario, l'impugnazione del ruolo dinanzi alla Commissione Tributaria territorialmente competente.
- allorché la pretesa creditoria iscritta a ruolo non abbia natura tributaria (ma, ad esempio, previdenziale o amministrativa) le eventuali contestazioni del curatore possono e debbono essere sollevate davanti al giudice delegato e da lui risolte (Cass. 12117/2016);
- **i "compensi ed i diritti" del concessionario del servizio di riscossione vanno ammessi in via chirografaria, non costituendo riscossione coattiva di tributi diretti ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 112/1999 e possono riconoscersi solo ove la corrispondente attività venga intrapresa e svolta dal concessionario con estratto di ruolo o, eventualmente, anche solo con la cartella di pagamento, notificati in data antecedente alla dichiarazione di fallimento del contribuente, non avendo altrimenti carattere concorsuale. La data della notifica della cartella (ai fini della verifica dell'anteriorità/posteriorità rispetto alla dichiarazione di fallimento) può essere desunta dallo stesso estratto del ruolo. Qualora, invece, la data di notifica della cartella non risulti dall'estratto del ruolo e il concessionario domandi anche interessi, compensi e diritti, il curatore chiederà in via di integrazione prova della notifica della cartella; in ogni caso l'ammissione dell'aggio, quando riconoscibile, va proposta al chirografo;**
- le spese di insinuazione al passivo sostenute dal concessionario incaricato dalla riscossione



dei tributi erariali debbono essere ammesse al passivo fallimentare, in virtù dell'applicazione estensiva dell'art. 17 d.lgs. n. 112 del 1999 che prevede la rimborsabilità di tali oneri relativamente alle procedure esecutive individuali, atteso che un trattamento differenziato dell'esecuzione individuale e dell'esecuzione concorsuale risulterebbe ingiustificato (cfr. Cass. n. 4861 del 2010; Cass. 25802/2015);

- ove in relazione al titolo del tributo sia richiesto privilegio speciale deve essere precisato il bene su cui il privilegio va esercitato, altrimenti le relative somme vanno ammesse in via chirografaria;

- gli interessi di mora godono del privilegio nei limiti di cui all'art. 2749 c.c. e, quindi, per gli interessi dovuti per l'anno in corso alla data del fallimento e per quelli dell'anno precedente e sono dovuti solo in caso di cartella notificata prima della dichiarazione di fallimento, in quanto, dopo la dichiarazione di fallimento, non vi è "mora debendi", posto che l'adempimento delle obbligazioni da parte del creditore è subordinato al rispetto delle regole e dei tempi del concorso;

- ove dalla domanda di insinuazione gli interessi di mora non siano determinati ai sensi dell'art. 2749 c.c. il concessionario va invitato al ricalcolo in conformità alla predetta norma;

- per il periodo successivo al fallimento devono riconoscersi gli interessi al tasso legale successivamente maturati (dal primo gennaio dell'anno successivo al fallimento) fino alla vendita dei beni mobili sulle somme ammesse in privilegio.

k) crediti dell'impresa artigiana e riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 5 c.c.

La modifica dell'art. 2751 bis n. 5 c.c. tramite il comma 1 dell'art. 36, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 non consente di desumere la presenza di efficacia costitutiva della sola iscrizione all'albo, ai fini del riconoscimento del privilegio previsto dall'indicata norma (Cassazione 4 luglio 2012 n. 11154).

Ne consegue che l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane non è elemento sufficiente a dimostrare la natura artigiana dell'attività svolta, che invece va verificata alla luce della reale "consistenza" dell'impresa alla luce di parametri quali, ad esempio, l'oggetto sociale; la prevalenza del fattore lavoro sul fattore capitale; i limiti dimensionali relativi al numero massimo di dipendenti che deve avere l'impresa artigiana; l'importo delle immobilizzazioni in bilancio alla data cui si riferisce il credito. Per questi motivi si ritiene che il ricorrente abbia l'onere di provare la sussistenza di quegli indici rivelatori che consentono di ritenere il carattere artigianale dell'impresa come:

- preminenza dell'impiego del fattore lavoro, globalmente considerato, rispetto al capitale investito,
- prevalenza del lavoro svolto dall'imprenditore, o dai soci accomandatari della s.a.s. o dalla maggioranza dei soci, nel processo produttivo,
- direzione personale, da parte dell'imprenditore, dei propri dipendenti;
- il credito insinuato deve essere relativo alla prestazione di un servizio reso o alla vendita di un manufatto.

Pertanto, potrebbero essere utili, fra gli altri, i seguenti documenti:

- certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane;
- copia dichiarazioni dei redditi (quadro relativo al volume d'affari IVA) relative agli anni in cui sono sorte le ragioni del credito;
- bilancio relativo agli anni in cui è sorto il credito;
- estratto libro matricola;
- dichiarazione attestante l'uso di beni strumentali nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, nonché la qualità dei beni prodotti e dei servizi resi usualmente all'impresa

Per quanto concerne le ipotesi antecedenti alla riforma del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, ritenuto che in ogni caso Cassazione a Sezioni Unite 20 marzo 2015 n. 5685, ribadisce l'orientamento secondo il quale la modifica apportata all'art. 2751-bis n. 5 c.c. non costituisce norma di interpretazione autentica e, pertanto, non ha efficacia retroattiva, si ritiene che ai fini della spettanza del privilegio occorre fare riferimento alla nozione di cui all'art. 2083 c.c. e non all'iscrizione all'albo di cui all'art. 5 della Legge n. 443/1985;

l) la domanda di surroga dell'INPS.

*Ai sensi dell'art. 1151.f., "se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto al cessionario, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo".*

Tale disciplina, per espressa previsione, si applica anche in caso di surrogazione del creditore. Qualora, quindi, l'INPS anticipi il TFR o le ultime tre mensilità di retribuzione accollandosi il debito del datore di lavoro insolvente, poiché ciò genera, ai sensi degli artt. 2, co. 318, l. n. 297/1982 e 2 d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, la surroga dell'istituto previdenziale nel relativo diritto di credito, non vi è più bisogno dell'insinuazione tardiva da parte del cessionario o del surrogante, ma sarà sufficiente la comunicazione dell'avvenuta surroga fatta al curatore che, previa comunicazione al giudice delegato, provvederà alla "rettifica formale dello stato passivo" inserendo l'INPS

surrogante in luogo del lavoratore già ammesso, nei limiti del credito accertato in sede di verifica o della minor somma oggetto di surrogazione. Alla comunicazione al GD il curatore avrà cura di allegare la documentazione attestante l'erogazione del fondo di garanzia da parte dell'INPS e l'estratto del verbale di verifica riguardante la posizione del lavoratore nei cui confronti la surroga è operata.

#### 4. L'OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO

Per quanto concerne, infine, i giudizi di opposizione allo stato passivo la scelta di costituirsi (o non costituirsi in giudizio) è rimessa alla responsabilità del curatore, onde non è prevista alcuna autorizzazione preventiva da parte del Giudice Delegato. Tanto si evince chiaramente dall'art. 31, co. 2 I. fall. In ogni caso, è sempre auspicabile che i curatori si prodighino per esperire un tentativo di conciliazione che, in caso di accordo, potrà eventualmente essere recepito dal Collegio, che disporrà le opportune modifiche allo stato passivo.

## CAPITOLO IV

### LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO

#### 1. RICOSTRUZIONE DELL'ATTIVO

Ruolo centrale dell'attività del curatore è la ricostruzione dell'attivo fallimentare. A tal fine, a titolo meramente esemplificativo, il Curatore potrà:

- a) chiedere l'accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni (art.492 *bis* c.p.c. — 155 *sexies* disp. att. c.p.c.) rivolgendo apposita istanza al Giudice delegato chiarendo —in relazione a ciascuno dei soggetti per i quali viene chiesto l'accesso-: a) se trattasi di socio illimitatamente responsabile della società fallita ovvero di titolare di ditta individuale; b) se la curatela è suo creditore (chiarendo quale titolo esecutivo detiene); c) se la curatela vanta ragioni di credito nei suoi confronti (chiarendo su quali dati si fonda la ragione del credito). L'istanza dovrà contenere le generalità complete (data e luogo di nascita e codice fiscale per le persone fisiche e partita iva per le persone giuridiche) del Soggetto nei cui confronti viene chiesto l'accesso;
- b) trarre indizi in ordine all'attività svolta dall'imprenditore dall'esame della tipologia di creditori insinuati al passivo;
- c) effettuare visure delle possidenze mobiliari e immobiliari del soggetto fallito presso il P.R.A., oltre che presso l'Agenzia delle entrate (eventualmente tramite gli strumenti offerti *online* previa registrazione nel settore "Servizi catastali e ipotecari" del sito *internet* della suddetta Agenzia);
- d) verificare presso l'Agente per la Riscossione l'eventuale pendenza di procedure esattoriali ovvero presso la Cancelleria della sezione esecuzioni l'eventuale pendenza di procedimenti di esecuzione forzata;
- g) aver cura, immediatamente al momento della dichiarazione di fallimento, di verificare, anche con l'ausilio delle modalità di cui sopra e la consultazione della visura camerale acquisita in sede di prefallimento, se ivi emergano atti dispositivi entro il quinquennio (cessioni di aziende e quant'altro) suscettibili di revocatoria (anche ordinaria).

#### 2. PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

La liquidazione dell'attivo rappresenta la finalità ultima di ogni procedura liquidatoria (es. fallimento, concordato o liquidazione giudiziale) ed è per tale motivo che con la riforma fallimentare del 2006 è stato richiesto che l'attività di liquidazione avvenga "non più con operazioni diversificate e non coordinate, occasionali e non rientranti in una strategia unitaria" (cfr. relazione illustrativa al d.lgs. n. 5 del 2006), ma attraverso un programma di liquidazione che "costituisce l'atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalità e ai termini previsti per la realizzazione dell'attivo

[...]" (art. 104-ter co.2 l.fall.), lo strumento che determina la massimizzazione delle risorse ed il coordinamento strategico unitario delle operazioni di liquidazione dell'attivo fallimentare, garantendo sia la finalità di rendere più trasparente l'attività di liquidazione sia quella di snellire ed accelerare la liquidazione.

La gestione del fallimento deve essere, infatti, orientata al soddisfacimento del diritto di credito dei creditori concorsuali in tempi ragionevolmente contenuti, di tal che corrisponde a una corretta gestione della procedura l'attenta valutazione sulla convenienza dell'adozione o meno di un'attività di liquidazione, valutazione che deve vertere in primis sul rapporto fra presumibili costi e verosimile realizzo (per esempio, prima di avviare un'azione di recupero del credito, oltre alla fondatezza dell'azione, è bene accertarsi della prospettiva di soddisfacimento tenuto conto della condizione patrimoniale della controparte).

In questo senso, è significativo che nel codice della crisi sia espressamente richiesta l'indicazione dei costi (oltre che i tempi) delle attività di liquidazione dei beni, nonché - in relazione alle liti - del primo grado di giudizio.

**È essenziale, quindi, che il programma di liquidazione sia il più possibile completo (nel senso che deve prevedere tutti i possibili fronti di acquisizione di attivo) sin dall'inizio perché solo così - soprattutto a fronte di procedure non particolarmente capienti - è possibile effettuare una valutazione consapevole sull'effettiva convenienza dell'acquisizione alla massa di beni di scarso valore ovvero dell'avvio di azioni.**

**Secondo le previsioni dell'art. 104 ter l.fall. il programma di liquidazione va presentato dal curatore "entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento", nel codice della crisi il termine indicato dal legislatore è quello di centocinquanta giorni dalla sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale.**

L'indicazione di termini - oltre alle comprensibili esigenze di celerità nella definizione del procedimento che il legislatore vuole imprimere alle procedure per ragioni di sistema - si fonda anche su ragioni di carattere economico, posto che la liquidazione dei beni (soprattutto mobili) diviene meno proficua a causa della loro progressiva obsolescenza, il recupero dei crediti è tanto più difficile quanto più il credito è risalente e le azioni recuperatorie, in generale, si sono rivelate nella prassi tanto più efficaci quanto più il loro avvio si colloca a ridosso dell'apertura della liquidazione.

È tuttavia esperienza comune quella per cui entro il detto termine il curatore, in considerazione della complessità della procedura e di eventi di particolare rilevanza, non disponga ancora delle informazioni necessarie per la predisposizione del programma.

**Risponde quindi alla ratio della norma che in siffatte ipotesi il curatore, piuttosto che depositare un programma incompleto, richieda al giudice delegato una sua proroga motivata, atteso che l'ingiustificata inosservanza del termine originario (o prorogato) costituisce giusta causa di revoca del curatore.**

Deve quindi sconsigliarsi la presentazione di programmi di liquidazione parziali, così come del resto si evince dalla previsione dell'art. 104 ter co. 6 l.fall./213 co.6 CCI secondo cui solo per: "*sopravvenute esigenze, il curatore può presentare...un supplemento del programma di liquidazione*", come ad esempio potrebbe accedere in ipotesi di rinvenimento di beni.

A riguardo, deve, tuttavia, rilevarsi come il supplemento al programma potrebbe risultare la soluzione fisiologica in presenza di azioni di responsabilità ex art. 146 l.fall./255 CCI, che richiedano al curatore doverosi approfondimenti in ordine all'esatta individuazione delle condotte potenzialmente dannose e dei soggetti responsabili ovvero ai profili di capienza patrimoniale.

Va, peraltro, aggiunto che i citati supplementi al programma spesso possono essere evitati predisponendo soluzioni articolate e dettagliate dello stesso (così, ad esempio, se la liquidazione di un bene mobile, già stimato, non avviene ad un certo prezzo, si prospetta, dopo vari ribassi, l'abbandono del bene).

Sempre nell'ottica dell'unitarietà, nel caso di apertura di una procedura nei confronti di società di persone e dei soci illimitatamente responsabili, è buona prassi redigere un unico programma di liquidazione, salvo il caso che il patrimonio/i dei soci sia/no di particolare entità e composizione, e - quindi - si rendano opportuni programmi di liquidazione distinti.

**L'unitarietà e specificità del programma consentono al giudice delegato di autorizzare in un unico contesto gli atti in esso previsti, evitando di dover rilasciare ogni volta autorizzazioni specifiche per atti che già sono ricompresi nel piano programmatico depositato (a titolo esemplificativo quelle ex art. 25 n. 6 l.fall./123 co.1 lett. f) CCI a stare in giudizio; quelle per affidare ad altri professionisti alcune incombenze della procedura di liquidazione dell'attivo,**

**di cui all'art. 104 ter l.fall./216 CCI; quelle per le azioni di responsabilità di cui all'art. 146 l.fall./255 CCI), evitando così che si debba provvedere con atto distinto.**

In relazione ai rapporti tra il programma di liquidazione e le relazioni ex art. 33, co. 1 e 5, l.fall./art. 130 CCI, con riferimento al controllo del g.d. sulla liquidazione, si osserva quanto segue.

Al fine di predisporre un programma di liquidazione quanto più preciso e dettagliato – sia in termini di contenuto che di definizione dei tempi di liquidazione – è buona prassi depositare preventivamente, e comunque contestualmente allo stesso, la relazione ex art. 33, co. 1 l.fall./130, co. 4 e 5 CCI, potendo il curatore attingere alle informazioni ivi raccolte sulla responsabilità dell'imprenditore insolvente, degli amministratori, degli organi di controllo, dei soci della società per eventuali azioni risarcitorie da indicare nel programma.

**Risponde infatti a buona prassi, al fine di consentire un effettivo controllo e monitoraggio delle attività svolte, che ci sia corrispondenza, sia in termini descrittivi, sia in termini quantitativi, tra i rapporti riepilogativi ex art. 33, co. 5 l.fall./130, co.9 CCI e il programma di liquidazione, e dunque, che ci sia l'esposizione da parte del curatore della corrispondenza tra l'attività programmata e l'attività effettivamente svolta nell'arco temporale di riferimento ovvero la giustificazione di eventuali scostamenti.**

In relazione al contenuto del programma di liquidazione, si osserva quanto segue.

Il programma di liquidazione ha un contenuto minimo obbligatorio che non necessariamente deve seguire l'elenco di cui all'art. 104 ter co. 2 l.fall.; è preferibile, infatti, suddividerlo per sezioni specifiche.

**È buona prassi, in linea con quanto stabilito dall'art. 213 CCI, l'indicazione in apposita sezione del programma di criteri e modalità della liquidazione dei singoli beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo.**

**Ai fini della salvaguardia dei valori aziendali risulta preferibile dare priorità alla liquidazione unitaria dell'azienda ed alle vicende che la favoriscono, come l'esercizio provvisorio, se possibile, l'affitto d'azienda o di singoli rami, la cessione unitaria dell'azienda o di beni/azioni, anche in blocco;** la liquidazione atomistica è, invece, disciplinata dall'art. 104 ter l.fall. secondo cui il programma di liquidazione deve specificare *"le condizioni di vendita dei singoli cespiti"*.

È esperienza comune quella per cui la durata delle procedure concorsuali - in particolar modo nelle procedure maggiormente risalenti - è spesso condizionata dall'andamento non sollecito delle vendite, che si susseguono con scadenze temporali anche assai ampie, rimesse alla tempistica dettata dal curatore.

È richiesto, pertanto, un controllo attento da parte del giudice delegato del rispetto dei tempi di svolgimento delle vendite, secondo quanto indicato nel programma di liquidazione.

**Il codice della crisi, peraltro, ha espressamente inciso la parte relativa alla liquidazione imponendo, da un lato, un termine massimo entro cui deve essere effettuata la prima vendita (previsione la cui violazione può comportare la revoca del curatore); dall'altro, indicando un numero minimo di tentativi di vendita da tenersi ogni anno.**

In relazione alle azioni da esperire, si osserva come l'art. 104 *ter* co. 2 lett. c) l.fall./213 co.3 CCI stabilisca che nel programma sono ricomprese le azioni giudiziali che il curatore intende avviare ai fini della ricostruzione dell'attivo. La valutazione prognostica demandata al curatore attiene sia alla selezione delle azioni da esercitare sia al risultato utile atteso da tali azioni.

**A tal fine, è buona prassi che il programma di liquidazione non si limiti ad enunciare indicazioni di principio in ordine al futuro esperimento di tutte le azioni (recuperatorie, risarcitorie o revocatorie), ma, per consentire un'informata valutazione del programma da parte del comitato dei creditori e del giudice delegato, specifichi per ciascuna di esse:**

- a) il fondamento della pretesa esercitata (natura dell'azione);
- b) il valore della pretesa (specificando i criteri di quantificazione adoperati);
- c) il destinatario (o i destinatari) di tale pretesa;
- d) gli elementi a sostegno della pretesa avanzata (con esposizione, ove possibile, dei fatti, degli assunti giuridici e dei principali elementi probatori già raccolti a sostegno della pretesa, oltre che l'indicazione delle eventuali circostanze impeditive);
- e) le informazioni relative alla capienza ed alla solvibilità dei soggetti contro cui il curatore intende agire. A tal fine, in particolare, il curatore potrà avvalersi degli strumenti pubblicitari generalmente accessibili (registro delle imprese, agenzia del territorio, conservatoria dei registri immobiliari, ecc.), ivi compresa la possibilità di ricorrere allo strumento dell'art. 492 *bis* c.p.c.;



**f) le spese ed i costi prevedibilmente connessi all'esperimento delle azioni, ivi comprese quelle del primo grado di giudizio, come previsto dall'art. 213 CCI, anche - eventualmente - raccogliendosi un preventivo del legale che tenga conto della sussistenza di risorse della procedura.**

Per quanto concerne la *derelictio* dei beni e delle azioni ai sensi dell'art. 104 *ter* co. 8 l.fall. - la cui centralità è peraltro posta in evidenza dal testo dell'art. 213 co.2 CCI - sin dall'inizio del programma di liquidazione il curatore dovrà specificare i beni e le azioni la cui liquidazione o esperimento già appaiono come non convenienti e di cui prospetta l'abbandono.

**Va sottolineata l'importanza di un corretto ricorso a tale strumento e ciò tanto per evitare inutili dispersioni dell'attivo per il sostenimento di costi non giustificati dalle prospettive di ricavo, quanto per garantire una celere definizione della procedura nelle ipotesi in cui l'utile ragionevolmente perseguibile non giustifichi - anche a livello di sistema - il mantenimento dell'apertura della stessa.**

**Va assolutamente raccomandata al curatore una tempestiva verifica in tal senso:**

a) con riguardo alle azioni da esperire o già pendenti, se la convenienza è modesta in relazione ai tempi di durata, ai costi ed ai presumibili risultati dell'azione, previo eventuale tentativo di transazione della lite;

b) con riguardo alla liquidazione di beni di modico valore, per evitare la produzione di spese in prededuzione (ad esempio: i beni mobili di proprietà caduti nell'attivo custoditi in locali condotti in locazione dall'imprenditore *in bonis*, che occorre liberare per evitare di pagare canoni di locazione ovvero l'indennità di occupazione);

c) con riguardo ai beni immobili, quando per lo scarso valore commerciale, iniziale o dopo vari tentativi di vendita (che l'art. 213 CCI fissa in sei esperimenti), per le elevate spese di custodia o di bonifica, l'entrata derivante dalla vendita sia neutralizzata dalle rilevanti uscite (es. costi di smaltimento rifiuti equivalenti rispetto al valore del bene, debito per imposte eccessivo rispetto al valore residuo del bene).

Al fine di evitare attività di liquidazione che non siano proficue per la massa, dovrà prestarsi costante attenzione a che il curatore proponga l'abbandono di una o alcune delle attività che non si giustifichino in termini di tempo o di costi, tenuto conto dell'attivo prospetticamente realizzabile.

Il codice della crisi, peraltro, indica in sei i tentativi di vendita a seguito dei quali deve di regola procedersi all'abbandono dei beni.

A conclusione della disamina in merito al programma di liquidazione, si allega modello di possibile schema [all.4], ricordando, in estrema sintesi, come il suddetto programma debba:

- a) tenere conto del contenuto della relazione ex art. 33, co. 1, l.fall./130, co. 4 CCI confrontandosi con questa, segnatamente nell'individuazione delle azioni da esperire;**
- b) offrire un quadro complessivo delle attività prospettate per il recupero di attivo, onde consentire una valutazione consapevole sull'adeguatezza delle stesse;**
- c) indicare i costi e i tempi per ciascuna attività, onde consentire una valutazione consapevole sulla convenienza della stessa;**
- d) nell'ipotesi di azioni, indicare gli elementi probatori posti a fondamento, oltre che elementi sulla capienza patrimoniale della controparte;**
- e) fornire indicazioni quanto più dettagliate possibili in ordine alle modalità e alla tempistica delle attività di liquidazione onde, fra l'altro, contenere il ricorso a programmi di liquidazione supplementari ed accelerare la suddetta attività.**

### 3. AZIONI GIUDIZIARIE

Per le azioni giudiziarie si ricorda che il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità ex art. 146 L.F. si presume ordinariamente (fatte salve eccezioni) di cinque anni dalla dichiarazione di fallimento e che, per quanto concerne le azioni revocatorie fallimentari, vi è il termine decadenziale di tre anni dalla dichiarazione di fallimento. Le azioni revocatorie ordinarie, non sottoposte al suddetto termine decadenziale, si prescrivono in cinque anni dal compimento dell'atto dispositivo.

Prima di procedere al recupero coattivo del credito o di intraprendere altre azioni legali (ivi compresa quella sub art. 146 l.f.), allo scopo di non gravare la procedura di inutili spese, è necessario accertarsi: 1) che il credito sia sufficientemente documentato (fattura, D.D.T., ecc.); 2) che la pretesa sia fondata; 3) che il soggetto contro cui si intende agire sia solvibile;

4) che l'importo del credito per il quale si intende procedere giustifichi il rischio del suo mancato recupero, vuoi per la soccombenza, vuoi per l'insolvenza tenuto anche conto del costo della difesa della curatela;

#### 4. LIQUIDAZIONE DEI BENI

Per la liquidazione dei beni (mobili e immobili) il curatore deve, in seno al programma di liquidazione, optare per le modalità di cui all'art. 107 co. 11.f. o per la vendita dinanzi al G.D. secondo codice di procedura civile.

Per i beni immobili che siano già stati oggetto di procedure esecutive prima della dichiarazione di fallimento e usualmente conveniente la prosecuzione della liquidazione da parte del GE (art. 107 co. 61.f.) quando si tratti di bene indiviso solo parzialmente appreso alla massa.

Si raccomanda comunque di valutare con attenzione, in ogni caso, la convenienza della prosecuzione della vendita in sede esecutiva piuttosto che fallimentare, considerati i relativi costi e la previsione dei tempi delle rispettive procedure. Si ricorda che, per uniforme giurisprudenza di legittimità, il curatore, ai fini dell'acquisizione del bene alla massa e della surrogazione nell'azione esecutiva, non può avvalersi degli effetti del sequestro conservativo, ex art. 2913 c.c., qualora il bene immobile abbia formato oggetto di vendita da parte del fallito (all'epoca in *bonis*) dopo la trascrizione del sequestro conservativo, ma prima della sua conversione in pignoramento.

Nell'ipotesi in cui l'azione esecutiva prosegua per la determinazione del creditore fondiario (il quale dovrà comunque formulare domanda di insinuazione al passivo), prima di spiegare intervento, appare opportuno valutare in concreto l'effettiva sussistenza di un potenziale utile per la massa tenendo in considerazione il valore dell'immobile e l'importo del credito del creditore fondiario per il quale sia avvenuta la relativa ammissione al passivo del fallimento; in caso di intervento, il curatore, prima della distribuzione delle somme in sede esecutiva e per l'utile partecipazione in quella sede, avrà cura di presentare specifica istanza al Giudice delegato per la determinazione, a tal fine, delle spese in prededuzione che devono gravare sulla detta massa distinta (compenso in quota-parte del curatore e dei coadiutori, spese vive e generali, imposte sugli immobili, ecc., con la precisazione che per il compenso del curatore, che verrà determinato per tali fini dal Collegio, occorrerà richiamare l'attività di ammissione al passivo del credito fondiario e, in relazione all'attivo, l'ammontare degli importi che concretamente in via prognostica verranno assegnati alla procedura fallimentare in sede esecutiva anche per spese di prededuzione, al netto del compenso del curatore).

Seguirà, nello specifico, apposita circolare in relazione ai rapporti tra procedura fallimentare e procedura esecutiva intrapresa da creditore fondiario.

**È opportuno, pertanto, che il curatore valuti l'utilità del subentro ai sensi dell'art. 107, co. 6 1.fall./216 co.10 CCI.**

**Se l'esecuzione avviata presenta ragionevoli aspettative di una rapida conclusione, è conveniente per il curatore intervenire nella stessa; viceversa, laddove**

**L'esecuzione sia ancora nella fase iniziale, il curatore potrà ritenere scelta più efficiente la liquidazione in sede concorsuale, con eventuale utilizzo in un'ottica di economia procedurale delle perizie già acquisite in sede esecutiva.**

In caso di intervento o subentro, il curatore deve monitorare in concreto l'effettiva sussistenza di un potenziale utile per la massa, tenendo in considerazione il valore dell'immobile e l'importo del credito dell'eventuale creditore fondiario per il quale sia già avvenuta la relativa ammissione al passivo, specie se ciò costituisca l'unico ostacolo alla chiusura della procedura. A tal fine, il curatore dovrà tenere conto, tra l'altro, del valore dei beni staggiti rispetto ai crediti di grado posteriore.

**Da ultimo, in tema di liquidazione di beni in comunione, si raccomanda di instaurare quanto prima un confronto coi comproprietari *in bonis* per verificare se siano interessati a formulare un'offerta di acquisto per la quota, che, se adeguata al valore del compendio, potrà essere posta quale base d'asta per la procedura di vendita.**

Si ricorda, infatti, che la procedura di vendita relativa alla sola quota immobiliare può essere disposta solo a fronte di un'offerta di acquisto cauzionata, al pari di quanto stabilito dall'art.600 c.p.c. per le vendite coattive individuali di beni in comunione.

In assenza di una offerta che consenta di avviare la procedura di vendita, non resterà che iniziare, laddove conveniente, un giudizio di divisione.

La presenza di quote indivise su beni immobili suggerisce, infatti, fatta salva l'ipotesi della pendenza alla data della dichiarazione di fallimento di una procedura esecutiva individuale (rimandandosi in merito a quanto già detto al punto precedente), l'introduzione del giudizio di divisione, anche tenuto conto di quanto affermato da Cassazione civile, sez. un., 07/10/2019, n. 25021. Si precisa in proposito che, ove si tratti di quote indivise apparentemente ricadenti su singoli beni ma in realtà concernenti una comunione ereditaria, deve aversi riguardo, ai fini della liquidazione (e dunque sia in caso di vendita, sia in caso di divisione), alla quota ereditaria spettante al fallimento sull'intero asse, non essendo consentito unilateralmente procedere alla liquidazione di quote indivise di singoli cespiti che compongano il medesimo asse ereditario.

Qualora il curatore opti per le modalità di vendita di cui al comma 1 dell'art. 107, trattandosi di vendite a "schema libero", nel programma di liquidazione dovrà dettagliare le modalità di loro svolgimento, dovendo comunque queste sempre rispettare i principi di trasparenza e concorrenzialità

Ai fini dell'esplicitazione delle modalità di vendita *sub* art. 107 co.1 l.f., in seno al programma di liquidazione e nei singoli bandi si suggerisce l'inserimento di un termine non superiore a sette

giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 107 co.4 l.f., con l'indicazione delle modalità del compimento delle eventuali ulteriori attività di vendita.

La trasmissione degli atti, a sensi dell'art. 107 co.5 l.f., va compiuta all'esito dell'integrazione del prezzo.

Al fine di consentire la soluzione di eventuali problematiche che dovessero insorgere in sede di vendita, si suggerisce di prevedere comunque un rinvio alle disposizioni del libro VI c.p.c. in p.to compatibili.

Il curatore, ai sensi del co. 1 dell'art. 107 l.f., può avvalersi di soggetti specializzati e, nel caso in cui ritenga di conferire a uno di tali soggetti mandato per l'espletamento di singole concrete attività (quali quelle per l'espletamento delle pubblicità previste) o delle intere operazioni di vendita (anche sostanzialmente con funzioni che siano assimilabili al commissionario), dovrà richiedere al comitato dei creditori (ove costituito e funzionante) o (in caso contrario), al G.D. ex art. 41 co. 4 l.f. la nomina di tale soggetto ai sensi dell'art. 32 l.f.

La vendita a trattativa privata (nel senso della conclusione della vendita con un contraente liberamente individuato dal curatore o per presentazione spontanea di offerta di acquisto, senza la determinazione sulla base di criteri oggettivi del prezzo e senza darsi corso a forme di pubblicità con la possibilità a terzi di partecipare alle operazioni di vendita) non è consentita dal combinato disposto degli artt. 104 ter e 107 l.f.

**In relazione alle modalità di vendita, si segnala, in ogni caso, come maggiormente preferibili, lo svolgimento con modalità telematiche**, come da raccomandazioni del Consiglio Superiore della Magistratura nella delibera del 20.07.2022.

Le diverse tipologie di vendite "con modalità telematiche" sono disciplinate dal decreto del Ministero di giustizia 26 febbraio 2015, n. 32: " *Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile*" e sono: 1) la "vendita sincrona telematica" (art. 21); 2) "vendita asincrona" (art. 24 ); 3) "vendita sincrona mista" (art. 22).

La vendita con modalità telematica (pubblicizzata, peraltro, sul portale delle vendite pubbliche) costituisce, infatti, garanzia della massima partecipazione anche da parte di soggetti fisicamente distanti dal luogo ove la vendita viene svolta; dall'altro, la modalità di presentazione dell'offerta telematica è quella che maggiormente preserva gli offerenti da possibili interferenze illecite.

Impregiudicata, ovviamente, la possibilità di ricorrere a diverse modalità di vendita

ove - per le caratteristiche del bene - vi sia una ragionevole probabilità che le vendite telematiche non abbiano utilità.

**Il codice della crisi, peraltro, positivizza l'obbligatorietà delle vendite telematiche - salvo che "tali modalità siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura".**

Vengono qui offerte indicazioni ai curatori circa le informazioni da rendere in sede di stesura del programma di liquidazione e relative alle modalità di vendita.

**Segnatamente, ove il curatore opti per la modalità della vendita competitiva di cui all'art. 107 co.1, l.fall. dovrà indicare in sede di programma di liquidazione:**

- a) la ragione di tale scelta;
- b) la pubblicità che intende effettuare e i termini di durata della stessa;
- c) il gestore o soggetto specializzato di cui intende eventualmente avvalersi;
- d) il tipo di vendita telematica pura o mista che intende effettuare;
- e) le puntuali ragioni che giustificano la scelta in caso di vendita con modalità non telematiche;
- f) le modalità ed i tempi per il deposito di offerte migliorative, se contemplate dal bando;
- g) il notaio cui intende rivolgersi per la stipula dell'atto ovvero riservandosi di individuarlo dopo l'aggiudicazione, previa intesa con l'aggiudicatario;
- h) il pagamento rateale che intende eventualmente concedere in considerazione anche del prezzo indicato o di altri fattori.

Se sceglie di affidarsi al Giudice delegato, il curatore nel programma di liquidazione indicherà le ragioni per cui intende seguire la vendita ex art. 107 co. 2, l.fall., preferibilmente già allegando la bozza dell'ordinanza di vendita.

Con riferimento alla pubblicità, per esigenze sia di trasparenza che di efficacia dell'attività del curatore, è necessario che la stessa sia appropriata e diversificata in ragione della natura del bene allo scopo di aprire il mercato a tutti i soggetti potenzialmente interessati.

**Si raccomanda di porre attenzione alla preliquidazione degli oneri tributari connessi al trasferimento del bene immobile in caso di vendita ai sensi dell'art. 107 co. 2 l.fall., atteso che - in caso di mancato versamento di tali oneri connessi alla registrazione dell'atto di trasferimento - gli artt. 13 co.1 bis e 3, e 54 co. 2 D.P.R. 131/1986 prevedono sanzioni per l'Ufficio di cancelleria, tenuto a richiedere la registrazione dei decreti di trasferimento entro sessanta**

**giorni dall'emissione e a pagare l'imposta liquidata dall'ufficio.**

Non rilevando il problema dell'assenza di risorse disponibili a pagare i detti oneri - il cui deposito quasi sempre è individuato *ex ante* quale condizione della vendita (di solito il 20% commisurato al valore del bene c/o all'offerta presentata), ma al solo fine di evitare l'inutile decorso del detto termine, risponde a buona prassi che il curatore predisponga una bozza del decreto di trasferimento, che verrà trasmessa dallo stesso o dalla cancelleria via pec - unitamente alla richiesta di conteggio preventivo degli oneri tributari - all'agenzia delle entrate al fine di ottenere la preliquidazione dell'imposta da richiedere all'aggiudicatario.

Inoltre, impregiudicata la libertà del curatore di disporre in sede di programma di liquidazione diverse modalità di vendita dei singoli cespiti, pare utile - per garantire uniformità di applicazione da parte dei curatori e facilitare le verifiche da parte del giudice delegato - l'emanazione di una circolare sulle modalità di liquidazione che contenente le condizioni generali, favorendosi, in tal modo, l'adozione da parte dei curatori di bandi omogenei per le singole tipologie di vendita.

Seguirà, pertanto, l'emanazione di apposita e distinta circolare sulle vendite.

## CAPITOLO V

### INCARICHI E PAGAMENTI

#### 1. DELEGATI E COADIUTORI DEL CURATORE E PROFESSIONISTI

Il Curatore dovrà vigilare in ordine al corretto e tempestivo espletamento dei compiti demandati a coadiutori e delegati rispondendo innanzi al Tribunale dei loro eventuali ritardi. Si rammenta che l'autorizzazione alle nomine ex art. 32 l.f. è di competenza del comitato dei creditori e che il Giudice delegato potrà pertanto autorizzare dette nomine solo in esercizio della facoltà di cui all'art. 41 co.4 l.f.

Si rammenta che non sono delegabili dal Curatore gli adempimenti di cui agli articoli 89, 92, 95, 97 e 104 *ter* l.f.

Il delegato, il coadiutore e i professionisti si asterranno dal presentare richieste di pagamenti di acconti sui compensi, se non adeguatamente motivate, ferma restando la rifusione delle spese vive anticipate.

Il compenso del delegato è detratto dal compenso del Curatore e segue per queste ragioni i medesimi criteri.

Per la determinazione del compenso finale del curatore si tiene conto del fatto che sia avvalso di coadiutori e del numero degli stessi in rapporto alla complessità della procedura.

Il compenso del coadiutore è liquidato secondo i criteri di cui al D.M. del 30/5/2002.

In ipotesi di incarichi da conferirsi a prestatori d'opera, intellettuale e non, i cui compensi non siano predeterminati sulla base di specifiche tariffe, il curatore, dovrà presentare almeno tre preventivi, indicando quello più conveniente economicamente e per affidabilità e competenza del prestatore d'opera.

Le richieste di liquidazione dei compensi di coadiutori, delegati e professionisti dovranno essere inoltrate al curatore avendo cura di indicare i regimi fiscale e previdenziale cui sono sottoposti.

Il curatore depositerà tempestivamente l'istanza nel fascicolo telematico tramite l'apposito modello xsd.

**In tema di liquidazione del compenso del coadiutore, anche in ragione della circostanza che tale compenso grava sulla massa dei creditori e che di esso deve comunque tenersi conto ai fini della liquidazione del compenso del curatore, al fine di non vanificare l'efficacia dell'attività prestata dall'ufficio, le istanze di liquidazione del compenso del coadiutore devono:**

- a) essere corredate dell'indicazione della data di nomina, delle attività svolte, del periodo di riferimento;
- b) essere accompagnate dal parere del curatore, che dettagli sulle norme e sui



parametri applicabili per la relativa determinazione, sulle disponibilità della massa, sull'attivo ricavato, sul passivo accertato e sui debiti in prededuzione maturati o prevedibili;

c) nell'ipotesi di liquidazione del compenso dell'esperto stimatore degli immobili, tenere distinto il valore della stima (sulla base del quale viene liquidato l'acconto) e il valore di aggiudicazione (in relazione a cui viene liquidato il saldo), giusto disposto dell'art. 216 co.1 CCI;

d) essere pagate previa verifica della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 111 bis L.fall. (art. 222, co. 3 CCI), precisandosi l'attuale liquidità di cassa e la sufficienza degli stessi in relazione ad altri crediti in prededuzione ancora da soddisfare e/o liquidare e quelli suscettibili di venire in essere in via prognostica sino alla chiusura della procedura.

In merito alla scelta del professionista chiamato ad assistere il curatore nello svolgimento dell'attività, deve rimarcarsi come la circostanza che sia il curatore a scegliere i legali e i coadiutori non escluda che sia principio immanente l'attività giurisdizionale quello della trasparenza nella gestione delle procedure, principio a cui si ricollega quello di turnazione degli incarichi.

**Si raccomanda ai curatori la turnazione degli incarichi fra i professionisti disponibili.**

**Si raccomanda ancora che le nomine effettuate dai curatori siano scevre da potenziali conflitti di interessi, vuoi per legami familiari o affettivi vuoi per via del fenomeno delle c.d. nomine incrociate (reciproche nomine da parte dei professionisti nelle procedure in cui gli stessi sono di volta in volta chiamati a svolgere le loro funzioni).**

Sempre in tema di criteri di individuazione dei soggetti da nominare per lo svolgimento delle attività nell'interesse della procedura, appare fondamentale che questi garantiscano adeguati livelli di professionalità e competenza.

**A tal fine, per la designazione di coadiutori, si dispone che i Curatori si avvalgano di professionisti iscritti nell'albo dei consulenti tecnici dell'ufficio ovvero, per la nomina dei legali, gli stessi dovranno fornire indicazioni circa la specifica competenza del difensore individuato in relazione all'incarico da espletare.**

**L'istanza di liquidazione del compenso del delegato dovrà contenere:**

a) l'indicazione della data di nomina, delle ragioni della medesima, della durata e delle operazioni delegate;

**b) l'indicazione delle utilità derivate;**

**c) il parere del curatore, con specificazione di attivo complessivo realizzato, del passivo accertato;**

**d) nell'ipotesi di delegato alle operazioni di vendita, l'indicazione puntuale dei lotti e del valore di aggiudicazione.**

Va ricordato che delegato di cui all'art. 32 l.fall. ed all'art. 129 CCI è colui che attende all'esercizio di compiti, di funzioni che sono demandate in via ordinaria al curatore. In altri termini, si tratta del professionista investito del compimento di specifiche operazioni, sostituendo in via temporanea ed oggettivamente circoscritta il curatore.

Ne deriva che la nomina del delegato non possa che essere considerata in funzione dell'interesse esclusivo del curatore pur avvenendo - sia nella disciplina corrente, che in quella in itinere - su autorizzazione del comitato dei creditori.

La circostanza appena chiarita, quanto all'interesse cui risponde la relativa nomina, giustifica la previsione di cui all'ultima parte del primo comma dell'art. 32 l.fall., nonché dell'art. 129 CCI, per cui l'importo del compenso dovuto al delegato va detratto dal *quantum* di compenso spettante al curatore.

Stando alla lettera di tali norme, compete peraltro al giudice delegato il potere di liquidare il dovuto al delegato, dovendosi al riguardo fare riferimento agli stessi criteri dettati per la determinazione del compenso del curatore.

Il coadiutore, invece, è colui che attende a compiti che richiedono il possesso di conoscenze di ordine tecnico ovvero colui che è incaricato di accudire ad un particolare settore o a determinati aspetti dell'intera procedura concorsuale. Anche in questo caso, la potestà di nomina spetta al curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori (o del giudice delegato in ipotesi di mancata costituzione dell'organo) dietro rigorosa verifica dell'opportunità, della convenienza della nomina di siffatto ausiliario, tenuto conto delle doverose e specifiche competenze del curatore e del fatto che il relativo compenso è destinato a gravare in prededuzione sulla procedura.

## 2. IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI A LEGALI

Nei fallimenti aperti successivamente al 16 luglio 2006, ferma la necessaria autorizzazione da parte del GD a stare in giudizio come attore o convenuto, spetta al curatore la nomina del legale della curatela.

In forza, tuttavia, del generale controllo di legittimità sulla procedura che compete al giudice

delegato, si ritiene di offrire ai curatori, ferma la loro discrezionalità nella scelta della persona del legale, le seguenti indicazioni:

- 1) Per ogni processo dovrà essere nominato un solo legale della curatela, salvi casi eccezionali e motivati che possano giustificare la nomina di due legali, da rappresentare previamente al GD;
- 2) Dovranno essere tendenzialmente nominati, anche per ragioni di spesa, avvocati del foro di Spoleto o di Perugia salvi, anche in questo caso, motivi giustificati che dovranno essere previamente rappresentati al GD;
- 3) Il curatore non potrà nominare quale suo legale parenti, affini, il coniuge, collaboratori di studio o persone con cui sia in rapporto di affari economici;
- 4) Il curatore, nell'indicare il legale prescelto, dovrà precisare il numero di incarichi già conferiti al medesimo soggetto in quel fallimento, giustificando l'eventuale reiterazione dell'incarico (ad esempio, sulla base della comunanza di *petitum o causa petendi* del giudizio), nonché —limitatamente all'arco temporale dell'ultimo biennio- nell'ambito di altri fallimenti di cui egli stesso è curatore;
- 5) Il curatore, qualora eserciti la professione di avvocato, dovrà astenersi dal nominare come legale un soggetto che, in veste di curatore di altro fallimento, l'abbia a sua volta nominato legale della curatela, salvi casi eccezionali legati alla eventuale particolare professionalità o specializzazione del medesimo o di evidenza di maggiore soddisfazione dell'interesse della procedura, da rappresentarsi previamente al giudice delegato. Nell'istanza di autorizzazione ad agire o resistere in giudizio il curatore dovrà espressamente indicare il nominativo del soggetto prescelto come legale, il foro di appartenenza e l'insussistenza delle condizioni ostative previste dalla presente circolare, altrimenti sarà richiesta apposita integrazione.

A seguito dell'autorizzazione da parte del GD, ciascun legale che verrà prescelto dal curatore, prima di accettare l'incarico dovrà:

- con apposito atto scritto, dichiarare sotto la propria responsabilità, quale sia il numero degli incarichi complessivi già ricevuti nel fallimento e di quelli ricevuti in corso d'anno all'interno della medesima procedura nonché in altre su proposta del medesimo Curatore nell'arco dell'ultimo biennio.
- rilasciare al curatore un preventivo di massima di parcella, al fine di valutare, sulla base di cifre concrete, la convenienza o accettabilità economica del progettato conferimento d'incarico;
- formulare al curatore un parere in merito all'opportunità dell'azione per la quale gli è stato proposto l'incarico formulando un giudizio prognostico —quanto più ragionevole possibile - in ordine alle possibilità di esito positivo.

Ciò dovrà essere documentato al GD con apposita relazione da depositare all'interno del fascicolo della procedura.

Spetta in ogni caso al curatore vigilare sul corretto espletamento dell'incarico da parte del soggetto nominato, segnalando tempestivamente al GD eventuali inadempimenti.

Per quanto attiene all'attività di DIFFIDA e MESSA IN MORA, così come anche per quella relativa al RECUPERO STRAGIUDIZIALE dei crediti (salvo quanto previsto dall'art. 104 terco. 4 l. fall.), è opinione di questo Ufficio che si tratti di incombenza del curatore, che ha la responsabilità diretta della cura e della gestione del patrimonio del fallito e del recupero (su base spontanea e/o precontenziosa) dell'attivo.

Il conferimento di un incarico al legale per tali attività, adeguatamente motivato, va dunque necessariamente inquadrato nello schema normativo posto dall'art. 32 l. fall. Si terrà, dunque, conto di tale scelta in punto di liquidazione del compenso e del curatore e del professionista incaricato, onde evitare indebite duplicazioni del compenso per l'attivo realizzato.

Situazioni particolari potranno comunque essere valutate dal G.D., previo confronto con il curatore.

### *3. LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DEGLI AVVOCATI E DEI DIFENSORI*

Tra i compiti attribuiti al giudice delegato sia dall'art. 25 n. 4 l. fall., che dall'art. 123 co. 1 lett. d) CCI, vi è anche la liquidazione dei compensi delle persone la cui opera è stata richiesta dal curatore nell'interesse della procedura.

Nel relativo ambito si collocano avvocati e difensori, nominati appunto dal curatore.

**A riguardo, nella prospettiva di contenimento dei costi e di trasparenza nelle liquidazioni, si dispone che il Curatore, anche in sede di redazione del programma di liquidazione:**

**a) acquisisca preventivi da avvocati o difensori da nominarsi;**

**b) valuti se concordare con l'avvocato o difensore a nominarsi il compenso da riconoscere, in relazione all'oggetto dell'incarico (soprattutto in ipotesi di cumulo d'incarichi connessi soggettivamente e/o oggettivamente) e per ogni singolo grado del giudizio, parametrato all'utilità conseguita, impregiudicata - ovviamente - la competenza del giudice delegato alla liquidazione del compenso nella misura ritenuta opportuna.**

**Il difensore, al momento della presentazione della istanza di liquidazione del compenso, dovrà specificare: (i) modalità, contenuto dell'opera svolta; (ii) valore della lite, parametri applicati per ciascuna fase, durata, esito del procedimento.**

**Il curatore dovrà fornire il proprio motivato parere specificando esistenza o meno dell'accordo sub a), tempestività e/o diligenza nell'assolvimento dell'incarico, correttezza dei parametri applicati, quali siano i risultati conseguiti.**

Per consentire al giudice delegato una doverosa verifica in ordine al rispetto delle previsioni innanzi illustrate, si dispone che, al momento della comunicazione della nomina al giudice delegato, il curatore indichi:

- a) le ragioni che hanno determinato la scelta del professionista indicato (ad es. specificità del caso concreto, specializzazione, competenza e particolare esperienza del professionista);
- b) gli incarichi già conferiti a quel difensore nell'ambito delle procedure concorsuali in un dato arco temporale;
- c) l'esistenza di vincoli professionali associativi o di condivisione di studi professionali;
- d) una specifica motivazione in caso di conferimento ad un unico professionista di un incarico cumulativo (ad es. per plurimi tentativi di recupero crediti).

**Si evidenzia, in particolare, come le suesposte indicazioni vengono offerte ai Curatori nella doverosa ottemperanza alle specifiche Linee Guida del Consiglio Superiore della Magistratura, approvate con la più volte richiamata delibera del Plenum del 20.07.2022.**

#### *4. IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO A CONSULENTI.*

In sede di inventario, il curatore, quando occorre, nomina un esperto stimatore, avvertendolo che la liquidazione del compenso seguirà i criteri normativi dettati dall'art. 161 disp. att. c.p.c.. L'esperto stimatore è individuato dal curatore, senza necessità di autorizzazione da parte del GD. Fuori da tali ipotesi, il curatore può essere autorizzato dal Co.Cr. a farsi coadiuvare da tecnici o altre persone retribuite sotto la sua responsabilità. In mancanza del Co.Cr., la nomina è autorizzata dal GD. Anche per la scelta di consulenti ed esperti stimatori, i curatori dovranno astenersi dal nominare parenti, affini, coniugi, persone legate da rapporti economici e dovranno assicurare criteri di rotazione, salva la sussistenza di ragioni particolari da rappresentare al GD.

Nell'istanza di autorizzazione rivolta al GD, nei casi in cui la predetta autorizzazione è necessaria, dovranno essere precisati eventuali incarichi già affidati al medesimo soggetto. Il GD, anche ove non sia necessaria la sua autorizzazione, dovrà essere informato della nomina di consulenti, con indicazione del nominativo del soggetto nominato ed attestazione dell'insussistenza di condizioni ostative ai sensi della predetta circolare.

##### 5. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI PUBBLICITÀ E DI VENDITA AI GESTORI AUTORIZZATI

Indipendentemente dall'esistenza di convenzioni tra l'Ufficio giudiziario e un singolo Gestore incaricato per gli incarichi di pubblicità e di vendita, da intendersi sempre non esclusivo e non vincolante, il curatore, prima di scegliere il gestore cui affidare un ciclo di pubblicità e di vendita, dovrà acquisire preventivi da almeno tre soggetti autorizzati e dovrà effettuare la scelta, dandone adeguata motivazione, tra quelli che offrono le migliori condizioni per la gestione dell'incarico e che assicurano, anche in relazione agli oneri economici prospettati, la più ampia ed efficace diffusione delle informazioni relative ai beni oggetto di vendita. Il curatore dovrà relazionare al G.D. in ordine alle offerte raccolte e dovrà indicare le ragioni per le quali la preferenza è caduta su un operatore, piuttosto che un altro.

##### 6. IL PAGAMENTO DELLE SPESE PREDUCIBILI: ART. 111 e 111 bis L. fall.

Il pagamento dei crediti prededucibili deve seguire i criteri di cui all'art. 111 e 111 bis L. fall. anche per le procedure in essere e per quelle anteriori all'entrata in vigore dell'art. 111 bis L. fall.

La Suprema Corte di Cassazione, infatti, ha da molto tempo precisato che nel caso in cui l'attivo si è rivelato insufficiente a soddisfare tutti i creditori che godono della prededuzione, la ripartizione tra di essi deve avvenire «non in termini di proporzionalità, ma in base a graduazione che tenga conto di quei privilegi e del loro grado» (Cass. 20 dicembre 1990, n. 12075; Cass. 9 aprile 1984, n. 2268).

A tal fine, si evidenzia che il compenso del curatore e il pagamento delle spese di procedura (foglio notizie) godono di un privilegio anteposto ad ogni creditore prededucibili, il pagamento di tutte le altre spese prededucibili (compensi dei professionisti intervenuti), in presenza di attivo insufficiente, avviene dopo gli accantonamenti del caso e nei limiti delle somme disponibili, secondo il criterio di graduazione, prima, e — nell'ambito di crediti che godono di pari grado — di proporzionalità.

E dunque, fondamentale che il curatore, prima di chiedere l'autorizzazione al pagamento del compenso liquidato al professionista, verifichi con estrema cautela se i fondi disponibili sono sufficienti e renda dichiarazione esplicita che il pagamento richiesto e/o autorizzato è conforme alla previsione contenuta negli artt. 111 e 111 bis L. fall., assumendosi la relativa responsabilità.

## CAPITOLO VI

### ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL FOGLIO NOTIZIE E LA FASE DI CHIUSURA DEL FALLIMENTO

1. *IL PAGAMENTO DEL CAMPIONE FALLIMENTARE/FOGLIO NOTIZIE* (ad integrazione di quanto già evidenziato nelle Linee Guida dell'aprile 2021)

I crediti in prededuzione relativi alla gestione della procedura, in mancanza di fondi, vanno posti a carico dell'Erario (art. 144 e 146 del d.p.r. n. 115/2002).

Una volta acquisite disponibilità liquide, tuttavia, il Curatore deve provvedere al pagamento delle spese prenotate a debito o anticipate dall'Erario e del diritto unificato della procedura. Tale adempimento non può essere procrastinato a discrezione del curatore, ma deve essere effettuato non appena sopraggiungano fondi (cfr. art. 146 D.p.r. 115/2002).

A tal fine il curatore deve chiedere e ottenere dalla cancelleria competente la liquidazione del foglio notizie.

Anche nei giudizi in cui la procedura è stata ammessa al patrocinio ai sensi dell'art. 144

D.p.r. 115/2002, il curatore deve assicurare il raccordo tra le cancellerie, invitando la cancelleria in cui è Stato liquidato il compenso del professionista a carico dell'Erario a trasmettere il foglio notizie alla cancelleria fallimentare, per le necessarie operazioni di raccordo.

Per i fallimenti per cui vi sia stata ulteriore spesa prenotata a debito, i curatori, al raggiungimento della necessaria disponibilità di cassa dovranno richiedere alla cancelleria copia del relativo foglio notizie e provvedere al pagamento delle somme indicate.

La ricevuta del pagamento deve essere consegnata alla cancelleria.

2. *RENDICONTO (art. 116 l.f.)*

Ai sensi dell'art. 116 l.f. compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, nonché in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, il curatore presenta al GD il rendiconto della gestione, consistente nell'esposizione analitica delle operazioni contabili e delle attività di gestione compiute.

Il rendiconto va presentato in ogni caso in cui il curatore intenda chiedere la chiusura del fallimento, quindi anche per insufficienza di attivo. In esso dovranno essere necessariamente indicate le entrate, le uscite, le somme anticipate non ancora rimborsate, il fondo spese e gli eventuali acconti sul compenso ricevuti.

Prima di presentare il rendiconto finale, anche se non vi sia attivo o lo stesso sia insufficiente, il Curatore verificherà che tutti i creditori in prededuzione — ad esempio, i difensori della curatela — abbiano presentato istanza di liquidazione, assegnando loro un termine

entro cui depositare l'istanza. Tutti i compensi liquidati vanno inseriti in rendiconto, anche se il pagamento sia stato posto a carico dell'Erario.

**Si rappresenta che il deposito del rendiconto e la richiesta di fissazione dell'udienza di approvazione dello stesso è prevista anche in ipotesi di rinuncia all'incarico di curatore in corso di procedura** (salva quindi l'ipotesi di rinuncia entro i due giorni dalla dichiarazione di fallimento e nomina, non essendo intervenuta ancora attività da rendicontare).

**Con riferimento alle comunicazioni da eseguire ai sensi dell'art. 116 l.f. – constatato spesso il mancato rispetto dell'obbligo di legge - si invitano esplicitamente tutti i Curatori a procedere nel rispetto di quanto previsto dalla citata disposizione ed in particolare al comma 3<sup>3</sup>, effettuando la comunicazione della fissazione dell'udienza a tutti i creditori ed al fallito, secondo le modalità indicate dalla norma e provvedendo prima dell'udienza a depositare in via telematica la prova delle comunicazioni stesse e del relativo esito, segnalando eventualmente al g.d. se le stesse non abbiano avuto buon fine, ad es. per irreperibilità del destinatario.**

**Il tutto, al fine di evitare inutili rinvii dell'udienza medesima per consentire al Curatore di effettuare le comunicazioni colpevolmente omesse.**

### 3. *LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO*

**Solo seguito dell'approvazione del rendiconto, il curatore presenterà l'istanza di liquidazione del compenso.**

Il compenso, come stabilito dall'art. 1 del DM 30/2012, verrà liquidato dal Tribunale considerata l'opera prestata, i risultati ottenuti, l'importanza del fallimento, la sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni, nonché in percentuale dell'attivo realizzato e del passivo accertato.

In presenza di attivo pari a zero, il compenso del curatore, coerentemente con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 174/2006 della Corte Costituzionale, sarà posto a carico dell'erario, ma nella liquidazione- quanto al parametro riferito al passivo- si oscillerà, tendenzialmente, tra minimo e medio tabellare, in analogia con le regole proprie del patrocinio a spese dello Stato.

Unitamente al compenso del Curatore verrà liquidato anche il compenso del delegato ex art.32, 1° comma l.f., ovenominato, compenso che verrà detratto da quello del Curatore. **Nel caso in cui**

---

<sup>3</sup> Detta disposizione prevede espressamente che il Curatore debba dare notizia a tutti i creditori ed al fallito dell'avvenuto deposito del rendiconto e del decreto di fissazione dell'udienza, secondo le modalità specificamente descritte dalla norma.



il curatore cessi dall'incarico per rinuncia o revoca, la liquidazione del compenso avverrà comunque al termine della procedura, poiché il compenso del curatore è unico anche quando nella gestione della procedura si siano succeduti due o più curatori (art. 2 del D.M. n.30 del 2012).

In tal caso, nel liquidare un compenso unico, il Tribunale stabilirà la quota spettante a ciascun curatore, tenuto conto dell'attività da ciascuno espletata, della durata dell'incarico, dell'attivo conseguito e del passivo accertato: sarà onere del curatore rinunciatario/revocato, notiziato dal subentrato, depositare nota di sintesi dell'attività in precedenza compiuta alla stregua dei parametri richiamati.

**Al momento della presentazione della istanza di liquidazione del compenso, il Curatore dovrà fornire tutti gli elementi necessari a compiere una completa valutazione dell'opera prestata, indicando:**

- a) la data di approvazione del rendiconto di gestione;
- b) l'indicazione dell'attivo realizzato e la relativa formazione, con distinzione:  
(i) di quanto costituente disponibilità dell'imprenditore *in bonis*; (ii) di quanto sia stato frutto di attività recuperatorie, gestorie, liquidatorie; (iv) di quanto attribuito ai creditori in seguito all'omologa del concordato; (v) dei ricavi lordi e degli utili netti realizzati in sede di continuazione dell'attività;
- c) il passivo accertato;
- d) la liquidità esistente sul conto della procedura;
- e) l'esposizione dell'opera prestata dal curatore e dei risultati ottenuti, con l'indicazione altresì delle previsioni di soddisfazione dei creditori;
- f) inoltre, ove nell'incarico si siano succeduti più curatori, la specifica indicazione dell'attività compiuta da ciascuno ed in particolare: (i) la data d'inizio e quella di fine della gestione del professionista; (ii) le ragioni della cessazione dell'incarico; (iii) l'avvenuto deposito del conto di gestione, con l'esito del procedimento; (iv) l'avvenuto deposito dell'istanza di liquidazione del compenso; (v) il passivo accertato da ciascuno; (vi) l'attivo realizzato da ciascuno;
- g) in ipotesi di procedura destinata ad essere chiusa in via anticipata, l'indicazione delle liti attive, del relativo oggetto e del relativo stato;
- h) l'eventuale percezione di acconti e la relativa misura;
- i) l'eventuale nomina di delegati o coadiutori ed il compenso liquidato, onde tenerne conto ai fini di cui all'art. 32 l.fall./129 CCI;

**j) i compensi liquidati a tutti gli altri professionisti e/o soggetti terzi incaricati nell'ambito della procedura;**

**k) le spese vive di cui è stato o viene chiesto il rimborso, con separata allegazione dei documenti giustificativi (art. 4 co. 2 d.m. 30/12).**

Si allega alle presenti Linee guida un modello di istanza di liquidazione del compenso del curatore [all.5].

Per quanto concerne l'eventuale liquidazione di acconti, invece, deve richiamarsi l'attenzione alle limitazioni poste a riguardo dalla legge che è intervenuta per un loro contenimento, anche al fine di compulsare il curatore alla predisposizione di progetti di riparto parziale.

**Si ricorda, allora, come la richiesta da parte del curatore di un acconto sul compenso dovrà essere preceduta dalla presentazione di un progetto di riparto parziale ex art. 39 co. 3 l.fall., salvo ricorrano giustificati motivi.** La norma risulta confermata da quanto dettato dall'art. 137 CCL.

Dette disposizioni indicano che, di norma, alcun acconto può essere riconosciuto al curatore prima di un riparto parziale o della conclusione della fase liquidatoria. Tuttavia, richiamano l'espressione "giustificati motivi" per consentire una deroga ulteriore nel riconoscere al curatore una quota del suo compenso finale.

**Nel caso di richiesta di acconto, il medesimo Curatore dovrà esplicitare:**

**a) lo stato della procedura, quanto all'accertamento del passivo ed alle eventuali domande ancora da verificare;**

**b) l'attivo realizzato;**

**c) l'attivo ancora da realizzare e, nello specifico, lo stato dell'attuazione del programma di liquidazione e delle azioni in corso, oltre che il rispetto della tempistica ivi indicata;**

**d) le spese in prededuzione maturate e quelle prevedibili;**

**e) le spese di giustizia;**

**f) le ragioni specifiche a fondamento della richiesta di acconto.**

Occorre altresì dare atto della necessità ed opportunità di coordinare le disposizioni in materia concorsuale con la possibilità che la liquidazione dei beni avvenga nell'ambito di procedure esecutive individuali (es. nell'ipotesi di espropriazione immobiliare proseguita malgrado l'apertura della procedura concorsuale da parte del creditore fondiario ex art.41 testo unico bancario).

Seguiranno, sul punto, come sopra evidenziato, specifiche linee guida relative all'intervento della procedura concorsuale nell'esecuzione immobiliare con

creditore fondiario, nonché indicazioni sulla tempistica e modalità di determinazione della quota parte del compenso del curatore da porsi a carico di quest'ultimo.

#### 4. *ISTANZA DI CANCELLAZIONE DEI GRAVAMI*

Constatando spesso come dette istanze siano incomplete, si chiarisce come nelle stesse dovranno essere indicati e documentati:

- l'avvenuto versamento del prezzo del bene mobile registrato o immobile da parte dell'aggiudicatario;
- nel corpo della istanza, gli estremi esatti dei gravami e delle trascrizioni pregiudizievoli che si chiede di cancellare, comprensivi di tutti i dati, così da consentire al g.d. il "copia incolla" degli stessi nell'ambito del proprio provvedimento;

All'istanza in oggetto, che si chiede di depositare in formato nativo digitale e non già in PDF (posto che ciò costringe il giudice a dover riscrivere completamente anche i dati delle trascrizioni), si allegheranno la documentazione che comprova il versamento del prezzo e l'estratto conto o il saldo del libretto bancario intestato alla procedura, dal quale si evince il versamento; copia della visura PRA per gli automezzi e copia delle visure ipocatastali dalle quali emergono le trascrizioni per i beni immobili.

SI CHIARISCE E SPECIFICA CHE IL GIUDICE NON NECESSITA DI BOZZA DEL PROVVEDIMENTO (che è compito del magistrato redigere), MA DELLA PRESENTAZIONE DI UNA ISTANZA COMPLETA DI TUTTI GLI ELEMENTI NECESSARI ALLA PRONUNCIA.

L'istanza dovrà essere altresì comprensiva di una premessa espositiva che ricostruisca compiutamente le vicende precedenti la vendita (es. indicare ordinanza di vendita, data della aggiudicazione, estremi dell'aggiudicatario).

Si prega, dunque, di ottemperare al deposito di istanze non in PDF, ma in formato che consenta comunque di operare modifiche sul documento (ovvero in formato nativo digitale), il quale consente l'extrapolazione dei dati di interesse per la redazione del provvedimento.

**Nel caso in cui non si provveda in tal senso, si allegherà alla istanza una copia in formato RTF o Word direttamente tra gli allegati documentali alla medesima (senza necessità di trasmetterla via e-mail alla Cancelleria).**

## 5. ADEMPIMENTI PER I RIPARTI

Non appena sia acquisito attivo sufficiente ad eseguire un riparto parziale dei creditori, quindi ogni qual volta sia possibile accantonare somme presumibilmente sufficienti al pagamento di tutti i crediti prededucibili maturati e maturandi, il Curatore provvederà con sollecitudine a depositare il relativo piano al G.D., indicando l'attivo complessivo allo stato conseguito, le somme che ritiene di accantonare per la prosecuzione della procedura, ai sensi dell'art.113 l.f. e, comunque, considerando i crediti in prededuzione che matureranno e le ulteriori spese necessarie fino alla chiusura.

**La mancata ripartizione di somme, pur in presenza di somme disponibili, costituisce giusta causa di revoca del Curatore.**

Nel piano di riparto dovranno essere inserite tutte le spese prededucibili, anche quelle poste a carico dell'Erario sia ai sensi dell'art. 144 sia ai sensi dell'art. 146 del d.p.r. 115/2002.

Il piano di riparto, anche parziale, deve essere comunicato a tutti i creditori, ai sensi dell'art.

110 l. fall.

Il Curatore, per ogni riparto, dovrà avvertire i creditori rimasti insoddisfatti, in occasione della sua comunicazione, della possibilità di richiedere l'attribuzione delle somme destinate ai creditori irreperibili, e non riscosse nel termine di 5 anni, con avvertimento che, in mancanza, le predette somme andranno riversate al bilancio dello Stato. Dovrà, inoltre, allegare l'elenco dei creditori ammessi al passivo con l'indicazione del relativo indirizzo PEC al quale deve essere effettuata la comunicazione per consentire al G.D. di verificare che le comunicazioni siano state eseguite a tutti i creditori ammessi. Il Curatore si premurerà di depositare con atto telematico la detta documentazione.

Al fine di consentire al G.D. di verificare a quale creditore si riferisca ciascuna comunicazione, nell'ipotesi di indirizzo P.E.C. di un soggetto diverso dal creditore (esempio professionista cui sia stata conferita la procura), dovrà indicarsi nella comunicazione il nominativo del creditore così come ammesso al passivo.

Le superiori indicazioni verranno applicate dai Curatori sia per i riparti parziali che per il riparto finale.

Al momento dell'emissione del mandato di pagamento per l'esecuzione del piano di riparto finale il curatore dovrà richiedere espressamente l'autorizzazione all'estinzione del libretto o del conto corrente previsto dall'art. 34 L.F. e solo qualora prognosticamente ritiene che non possano esservi creditori irreperibili. Nel caso in cui vi siano creditori irreperibili e debba procedersi secondo la previsione di cui all'art. 117 c. 4 LF, il curatore verserà la somma dovuta a ciascuno di essi su libretto di risparmio nominativo (uno per ciascun creditore irreperibile) vincolato all'ordine del Tribunale, che depositerà in cancelleria per documentare l'esecuzione del pagamento; di

conseguenza, all'esecuzione del riparto finale deve sempre seguire l'estinzione del rapporto intestato al fallimento (salvo che debba procedersi alla chiusura con liti pendenti a norma dell'art. 118 c. 2 LF).

#### 6. *GESTIONE DELLE LIQUIDITA' E DEI PAGAMENTI NELLE PROCEDURE CONCORSUALI.*

**Sin dalla riforma del 2006 è obbligatorio il deposito delle somme riscosse dal curatore su conto corrente intestato alla procedura (art. 34 l. fall./194 CCI).**

Tale modalità di conservazione del denaro di pertinenza della massa consente di limitare il duplice rischio: da un lato, di smarrimento dei libretti di deposito; dall'altro, di prelievo indebito di somme da parte del curatore.

**Si raccomanda, pertanto, ai curatori – per le procedure concorsuali nelle quali non si rispetti il deposito su conto corrente – di procedere senza indugio alla conversione dei libretti in conti correnti, in adesione alle Linee Guida del Consiglio Superiore della Magistratura, più volte richiamate.**

La gestione della liquidità su conto corrente, peraltro, consente al curatore di eseguire i pagamenti tramite bonifici bancari, limitando i costi connessi all'emissione di assegni ed al loro eventuale invio e garantendo il buon fine dei pagamenti.

Il codice della crisi, peraltro, conferma la preferenza che l'ordinamento riconosce al pagamento tramite bonifico, richiedendo al creditore di indicare le coordinate bancarie per l'esecuzione dei pagamenti sin dalla presentazione dell'istanza di ammissione al passivo (art. 201 co.3 CCI).

**Si raccomanda, pertanto, la conversione in conti correnti di tutti i libretti ancora esistenti presso gli uffici e ciò anche in considerazione della maggiore celerità che i suddetti conti consentono nell'esecuzione dei pagamenti, segnatamente ove gestiti con modalità telematiche, oltre che per la riduzione del rischio di dispersione o uso indebito dei secondi.**

Seguirà ulteriore circolare per l'estrazione in via telematica dei mandati di pagamento, trattandosi di modalità operativa che sveltisce l'esecuzione dei pagamenti e limita gli accessi alle cancellerie e agli istituti di credito da parte dei curatori.

Trattasi di prassi che - peraltro - anticipano le disposizioni del codice della crisi nell'ambito del quale è espressamente previsto che i mandati di pagamento siano firmati con firma digitale di magistrato e cancelliere trasmessi telematicamente al depositario (art. 131 co. 4 CCI).

## 7. CHIUSURA DEL FALLIMENTO

A seguito di liquidazione del compenso, il curatore presenterà istanza di chiusura del fallimento, a cui alleggerà estratto conto relativo al conto della procedura. Ove intenda chiedere la chiusura del fallimento per insufficienza di attivo, il curatore potrà presentare l'istanza di chiusura contestualmente all'istanza di liquidazione del compenso, che in tal caso andrà posta a carico dell'Erario.

**La chiusura rappresenta l'epilogo della procedura concorsuale che non dovrebbe avere una durata superiore a cinque-sette anni (cfr. art. 213 co. 5 e co. 8 bis CCI).**

La riforma della legge fallimentare del 2006 (d.lgs. n. 5/2006), stabilendo tempi precisi di liquidazione dei beni e di deposito dei principali atti della procedura (relazione *ex art. 33* e programma di liquidazione) ha impresso un forte impulso alla celere chiusura delle stesse, ed a tale *ratio* si è poi ispirata la successiva riforma del 2015 (cfr. d.l. n. 83/2015 conv. in l. n. 132/2015), che - mirando ad allineare la durata delle procedure concorsuali a quella degli altri paesi dell'Unione europea - ha introdotto, tra l'altro, **la norma in materia di chiusura dei fallimenti con giudizi pendenti (art. 118, co. 2, ult. 3 periodo l. fall./234 CCI) e la norma in tema di trattazione con priorità dei giudizi pendenti in cui è parte un fallimento (art. 43 u.c. l.fall.).**

In tal senso, al fine di agevolare il monitoraggio sull'andamento della procedura risponde a buona prassi quella di indicare nelle relazioni periodiche ***ex art. 33 u.c. l. fall./130 co.9 CCI* un paragrafo sulle cause ostative alla chiusura della procedura, tra cui bisogna annoverare la pendenza di giudizi.**

Si ricorda come la legislazione consenta, ormai, di effettuare la chiusura della procedura pur in presenza di giudizi pendenti e ciò nelle ipotesi in cui è "compiuta la ripartizione finale dell'attivo".

La prassi, tuttavia, ha disvelato difficoltà applicative della nuova disposizione, legate all'individuazione dei presupposti e delle modalità operative che consentano il mantenimento - in capo al curatore - dei rapporti giuridici necessari per la definizione delle ulteriori appendici della procedura (es. pagamento dei professionisti, ulteriore riparto) pur a fronte della formale chiusura della stessa.

Al fine di favorire l'accelerazione della definizione delle procedure, seguirà l'adozione di circolare con la finalità di definire i presupposti e le condizioni per l'utilizzo della c.d. chiusura anticipata, finalizzata a fornire indicazioni:

- a) sui criteri cui deve attenersi il riparto supplementare delle somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e degli eventuali residui degli accantonamenti;
- b) sulle regole da seguire in ordine alla chiusura del conto corrente della procedura, della partita IVA e alla cancellazione della società dal registro delle imprese;
- c) sugli accantonamenti sul conto corrente della procedura, sino alla definizione del giudizio o procedimento, e sulle provviste stimate per le spese future;
- d) sulle relazioni periodiche da rendere, a chiusura avvenuta, sullo stato dei giudizi pendenti, sulla sorte degli accantonamenti, oppure sulle relazioni in ordine alla possibile transazione dei giudizi al fine di ottenere l'autorizzazione del giudice delegato;
- e) sulla liquidazione delle spese legali maturate all'esito del detto giudizio o procedimento, corredata dal parere del curatore; sul rendiconto supplementare e sulla richiesta di liquidazione del proprio compenso supplementare (con indicazione, se del caso, dello scostamento rispetto a quanto preventivato nel rendiconto iniziale);
- g) sul riparto supplementare che consideri il passivo esistente e le eventuali nuove risorse recuperate o residui di accantonamenti esistenti;
- h) sulla relazione finale del curatore relativa all'esecuzione completa degli incombeni generati da detti giudizi;
- i) sul decreto di archiviazione ed ordine di estinzione del conto del Giudice delegato, previo prelievo del compenso del curatore, successiva chiusura della partita IVA e cancellazione della società dal Registro delle imprese.

**La riforma del 2015 - nell'ottica della rapida conclusione delle procedure fallimentari e sul presupposto che i giudizi pendenti rappresentino la principale causa di arresto delle dette procedure - ha altresì introdotto un nuovo comma all'art. 43 l.fall. stabilendo che *"le controversie in cui è parte un fallimento sono trattate con priorità"*.**

La centralità di tale previsione quale strumento per rendere maggiormente efficienti le procedure concorsuali è - peraltro - confermata nel testo del codice della crisi in cui una detta priorità è riconosciuta a tutti i procedimenti che vedono coinvolti soggetti preposti alla ristrutturazione preventiva o alla regolazione dell'insolvenza (art. 5 co.2 CCI).

**Occorre pertanto richiamare l'attenzione del curatore affinché solleciti i legali nominati dalla procedura a richiedere l'applicazione di tale norma, per ottenere rinvii di udienza meno lunghi ovvero anticipazioni di udienza.**

In tal modo, la norma in esame, dettata dalla necessità di ridurre i tempi di durata delle procedure, evitando che lo Stato italiano sia chiamato a rispondere di ritardi secondo il procedimento disciplinato dalla legge 24 marzo 2001, n. 8925, potrà avere efficacia concreta.

#### 8. CHIUSURA DEL CONTO DELLA PROCEDURA.

Una volta pronunciata la chiusura del fallimento da parte del Tribunale, il curatore depositerà in cancelleria documentazione attestante la chiusura del conto della procedura, insieme ad estratto conto riguardante le operazioni poste in essere successivamente alla presentazione dell'istanza di liquidazione (a cui, si ricorda, deve essere allegato estratto conto riguardante le operazioni fino a quel momento compiute).

Il curatore dovrà adoperarsi anche per la cancellazione dell'impresa dal registro imprese, salvo il caso in cui vi sia stata rinuncia alla liquidazione di taluni beni facenti parte dell'attivo fallimentare.

#### 9. PROCEDURE CONCORDATARIE- RUOLO DEL LIQUIDATORE E VERIFICA DEL COMMISSARIO. VIGILANZA DEL GIUDICE DELEGATO

In ottemperanza alle Linee Guida del Consiglio Superiore della Magistratura più volte richiamate, pare opportuno richiedere specificamente ai Commissari giudiziali, nello stilare la propria relazione *ex art. 172 l.fall.*, la redazione di un autonomo paragrafo dedicato all'illustrazione delle utilità che possono essere apportate dalle azioni revocatorie, risarcitorie e recuperatorie che potrebbero essere svolte nei confronti di terzi: ciò consente al giudice delegato, così come ai creditori, un'immediata e chiara informativa in ordine alle prospettive dell'alternativa liquidatoria.

Si segnala come tale adempimento sia ora positivizzato dall'art. 105, co. 2 CCI.

Al fine, inoltre, di monitorare l'efficacia dell'azione svolta dal liquidatore giudiziale nominato in sede di omologa del concordato, per verificare – in particolare -se la sua azione sia corrispondente nei contenuti e nella tempistica al piano di concordato omologato, **sarà utile che il liquidatore, nel relazionare semestralmente in ordine alla propria attività, precisi quali fossero i dettagli del piano di concordato e quali risultati siano già stati raggiunti.**



Si richiede, in proposito, al commissario giudiziale di prendere visione ed esprimere il proprio parere in calce alle relazioni medesime, oltre che di esprimere il proprio parere in occasione delle singole istanze formulate dal liquidatore, proprio per consentirgli un costante aggiornamento sulla prosecuzione della fase esecutiva.

In particolare, va segnalata l'attenzione che il Commissario giudiziale deve riservare alla fase del riparto in sede concordataria. Se la disciplina sul concordato preventivo non richiama l'art. 117 l.fall./213 co.4 CCI (a differenza dell'art. 116 l.fall./231 CCI in tema di approvazione del rendiconto), cosicché non risulta necessaria l'approvazione del piano di riparto da parte di tutti i creditori prima della distribuzione dell'attivo, va senz'altro raccomandato che il piano di riparto predisposto dal liquidatore sia visionato dal commissario, che ne verificherà la corrispondenza alle previsioni di piano, oltre che il rispetto delle cause di prelazione, prima che il giudice delegato autorizzi l'esecuzione dei pagamenti.

Se il liquidatore non risponderà positivamente neanche alle sollecitazioni del commissario giudiziale ed alle richieste di chiarimenti del giudice delegato, si disporrà la convocazione del professionista avanti al collegio, anche al fine di valutarne la revoca e la sostituzione: il fatto che il liquidatore sia eventualmente nominato su indicazione del proponente il concordato non toglie che si tratti di nomina giudiziale e che quindi il professionista nominato debba svolgere con solerzia il proprio incarico.

Il richiamo espresso dell'art. 182 l.fall. all'art. 37 l. fall./114 co.2-134 CCI ("revoca del curatore"), consente di superare ogni perplessità in ordine al potere di revoca e sostituzione del professionista da parte del tribunale.

**La necessità di svolgere un monitoraggio sull'operato del liquidatore ha delle conseguenze anche in tema di liquidazione del compenso spettante al commissario giudiziale.**

**Il Consiglio Superiore della Magistratura raccomanda la liquidazione del compenso a saldo a detto professionista solo all'esito dell'esecuzione del concordato e non al momento della sua omologa, segnalando come questa costituisca buona prassi seguita dall'ampia maggioranza degli uffici giudiziari.**

Il commissario, infatti, ha anche l'importante compito di monitorare l'attività del liquidatore giudiziale ovvero dell'imprenditore, nel caso di concordato in continuità che non contempra la nomina del liquidatore.


Se il compenso riconosciuto deve tenere conto anche del pregio dell'opera prestata, lo stesso andrà quantificato in via definitiva solo una volta che detta attività sia terminata: in ogni caso fino ad allora al professionista potranno essere riconosciuti degli acconti sul compenso.

Si comunichi mediante pubblicazione sul sito del Tribunale, nonché sul portale dei Fallimenti gestito dalla società Zucchetti s.p.a. ed ai Consigli dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Avvocati di Perugia e di Spoleto.

Manda altresì al Presidente del Tribunale per Sua opportuna conoscenza.


Spoleto, 27.09.2022

Il Giudice delegato  
Dott.ssa Sara Trabalza



TRIBUNALE DI SPOLETO  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGGI 13 0 SET, 2022

IL CANCELLIERE  
Francesca Barnocchi



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
Dott. Silvio Magrini Alunno

